

## LXXVII.

## TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazioni diverse — Congedi — Prestazione di giuramento del senatore Sperino — Presentazione di una relazione sulle nuove tariffe dei trasporti dei passeggeri e delle merci sui piroscafi delle Società sovvenzionate dallo Stato — Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto di progetti di legge — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sulle opere di bonificazione — Osservazioni del senatore Breda, cui rispondono il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Allievi, relatore — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta, alla quale sono pure rinviati i due progetti di legge posti successivamente in discussione: 1° Costituzione del comune di Valbrevenna; 2° Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Discussione del progetto di legge: Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario — Discorrono i senatori Sormani-Moretti, Lampertico, Cavalletto, Mariotti, relatore, Pierantoni ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione di un ordine del giorno proposto, quindi modificato, dal senatore Sormani-Moretti e degli articoli del progetto di legge — Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980 — Parlano nella discussione generale i senatori Cannizzaro, Mariotti, Pierantoni, Gallozzi ed i ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto: Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per le espropriazioni nel limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da costruirsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887 — Discussione del progetto di legge: Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea; Impianto di una stazione idrometrica sperimentale; Acquisto, ampliamento e prolungamento del cavo consorziale di Galliate, Romentino, Trecate e Cerano — Approvazione degli articoli del progetto di legge dopo osservazioni del senatore Allievi, relatore, all'art. 1, cui risponde il ministro dei lavori pubblici — Proclamazione del risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nell'odierna seduta e risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri dei lavori pubblici, della marina, del Tesoro e di grazia e giustizia. Intervengono in seguito tutti gli altri Ministri.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. legge:

« N. 98. — Il Consiglio provinciale di Bari domanda che siano prese in considerazione le istanze del Consiglio generale del Banco di Napoli per la posizione a farsi al Banco stesso col disegno di legge sul riordinamento bancario.

« 99. — Il Consiglio comunale di Lusciano e Ducenta fa istanza identica alla precedente.

« 100. — Alcuni farmacisti di Modica domandano che venga introdotta una clausola nel progetto di legge sugli studi farmaceutici, la quale rassicuri la loro posizione.

#### Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi fatti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. legge: Fanno omaggio al Senato:

I prefetti di Bari, Livorno, Padova, Principato Ultra, Mantova, Rovigo, Ferrara, Ravenna degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'esercizio 1892*;

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde del *Bilancio consuntivo per l'anno 1892 di quell'Istituto*;

Il preside del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti degli *Atti di quel Regio Istituto* (Dispense VI e VII);

Il ministro di agricoltura, industria e commercio degli *Annali di statistica* (Fascicoli 44, 45 e 46);

Il signor Alberto Geisser di una sua monografia dal titolo: *Deve Torino avere una biblioteca pubblica circolante?*

Il senatore Gattini di uno studio giuridico del prof. L. F. Guerra intitolato: *La nuova scuola penale dinanzi alla morale ed al diritto* e di altri *Scritti politici e filosofici* dello stesso autore;

Il direttore del Regio Istituto geografico militare di Firenze di *Varie tavolette della carta d'Italia*;

Il direttore della Cassa dei depositi e prestiti del *Bilancio tecnico del Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari* e le *Tavole analitiche per la formazione di detto bilancio*;

Il presidente della Società reale di Napoli degli *Atti della Regia Accademia delle scienze fisiche e matematiche*;

Il senatore Lampertico del suo *Discorso pronunciato al Consiglio comunale di Vicenza sul riposo festivo nelle opere comunali*;

Il presidente della Commissione del Debito pubblico egiziano del *Resoconto dei lavori della stessa Commissione per l'anno 1892*;

Il ministro della marina del *Regolamento di disciplina militare per i corpi della Regia marina*.

#### Comunicazioni diverse.

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza le due seguenti lettere:

Roma, 16 luglio 1893.

« In adempimento di quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di inviare alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di luglio corrente.

« Il presidente  
« FINALI ».

Roma, 1° agosto 1893.

« In relazione a quanto è disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare alla E. V. che nella seconda quindicina di luglio 1893 non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente  
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni che saranno portate in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Leggo un'altra lettera giunta dal Ministero dell'interno:

Roma, 31 luglio 1893.

« Eccellenza,

« In ossequio al disposto dell'art. 268 della legge comunale e provinciale, mi pregio trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza l'elenco dei Consigli comunali disciolti durante il secondo trimestre dell'anno corrente.

« All'elenco sono unite le copie delle relazioni a Sua Maestà il Re e i regi decreti riguardanti i predetti scioglimenti.

« Per il ministro  
« ROSANO ».

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 AGOSTO 1893

Dalla famiglia del defunto senatore Vincenzo Stocco è pervenuta la seguente lettera:

15 luglio 1893.

« Eccellenza,

« I componenti la famiglia dell'estinto senatore Stocco Vincenzo, pregano l'illustre senatore Farini, presidente dell'alto Consesso, di volersi degnare porgere a tutti i componenti di esso i più vivi e sinceri ringraziamenti a causa dell'incarico affidato all'E. S. di manifestare ad essi le loro condoglianze per l'immensa sciagura che li ha non a guari colpiti con la perdita irreparabile di lui.

« Manifestano in pari tempo ed in modo speciale alla E. S. la loro gratitudine e la loro riconoscenza per le parole profferite in pubblica seduta al Senato il giorno 7 del mese in corso in commemorazione del loro amato e carissimo estinto ».

È pure pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dalla vedova del compianto senatore Eula.

13 luglio 1893.

« Eccellenza,

« La solenne attestazione di stima che il Senato del Regno volle dare al mio diletto consorte nella seduta del corrente, della quale V. E. cortesemente mi ha voluto dare comunicazione, mi ha profondamente commossa.

« La prego di esprimere a codesto alto Consesso, a nome mio e della mia famiglia i più vivi e sentiti ringraziamenti e di essere interprete presso di esso dei sentimenti della nostra profonda devozione.

« Con distinta osservanza mi dichiaro della E. V. »

« Dev.ma e obl.ma

« DOMENICA PANNELLI ved. EULA ».

#### Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i senatori Negrotto, Perazzi, Cordova, Mangilli, Boncompagni, De Mari, Corsi Luigi, Faraggiana, Giudice, Marselli, Parenzo, Tedeschi, Mezzacapo, Agliardi, Robecchi, Mezzanotte, Dossena, Como, Maglione, Rosazza, Cantoni, Arabia, De Rolland, Schiavoni, Miraglia, De Crecchio, Specchi, Sprovieri, Di Sartirana.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono approvati.

Il senatore Lancia di Brolo scrive che ritiene doversi astenere d'intervenire nella prossima discussione della legge bancaria e perciò prega il Senato di volergli concedere un congedo di dieci giorni.

Ho pure ricevuto le due seguenti lettere:

Firenze, 2 agosto 1893.

« Eccellenza,

« La condizione creata ai membri del Senato dall'attuale progetto di legge sul riordinamento degli Istituti di emissione m'impone il riserbo come amministratore della Banca Nazionale, di astenermi dal prender parte alla discussione della predetta legge; prego quindi l'E. V. di volermi fare accordare un congedo di otto giorni.

« Con devoto ossequio mi rafferma

« Devotissimo

« G. CHIARAMONTE BORDONARO ».

Andorno, 1° agosto 1893.

« Eccellenza,

« Da qualche anno sono il consultore legale della Banca Toscana di credito: più volte sono stato di recente da questa interpellato sulle condizioni e sugli effetti giuridici della sua fusione colle altre Banche per costruire quella d'Italia.

« Sento che queste mie relazioni puramente professionali con l'Istituto di credito sopra accennato, m'impongono il dovere di astenermi dal prender parte qualsiasi alla discussione e votazione del progetto di legge che sanziona la indicata fusione.

« Prego pertanto il Senato a volermi concedere un congedo: e rassegno alla S. V. le proteste della mia profonda considerazione.

« Devotissimo

« PIERO PUCCIONI ».

Se non vi sono osservazioni anche questi congedi s'intendono accordati.

#### Giuramento del senatore Sperino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Casimiro Sperino i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi

parecchi anni or sono, prego i signori senatori Ghiglieri e Finali di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor senatore prof. Sperino viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Casimiro Sperino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle poste e dei telegrafi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro delle poste e telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato una relazione sulle nuove tariffe dei trasporti dei passeggeri e delle merci sui piroscafi delle Società sovvenzionate dallo Stato.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione della suddetta relazione.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Pensione di riposo al personale degli Istituti d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato;

Modificazioni alla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per la costruzione di nuove opere portuali;

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione della maggiore spesa di lire 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione;

Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi;

Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova e Portomaurizio;

Estensione ai depositi franchi della istitu-

zione delle fedi di deposito e delle note di pegno *warrants*.

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75, circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina;

Conversione in legge del regio decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto comm. Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale.

Preveggo i signori senatori che i due progetti di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni ecc. e approvazione della maggiore spesa ecc., i quali non hanno dato luogo a discussione, saranno, a norma del regolamento, votati in una sola coppia di urne.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sulle opere di bonificazione » (N. 160).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sulle opere di bonificazione.

Prego di dare lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### Articolo unico.

Agli articoli 1 a 6; 8 e 11, 14 e 15 della legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sono sostituiti i seguenti:

Art. 1.— L'esecuzione delle opere di bonifica classificate in prima categoria, a senso dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882, sarà concessa agli interessati riuniti in Consorzio, ai Consorzi già legalmente costituiti, ai comuni ed alle provincie che già debbono concorrere alla esecuzione delle opere, purchè ne facciano dimanda e dimostrino in qual modo potranno provvedere i necessari mezzi finanziari.

La concessione sarà fatta per decreto reale sopra proposta del Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione, e per la direzione dei lavori verrà costituito un Comitato composto dei delegati della provincia, dei comuni e degli interessati.

Il numero dei membri che dovranno comporre il Comitato, e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel decreto reale che accorda la concessione.

I delegati nomineranno il presidente del Comitato, nel loro seno a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Governo vigilerà l'andamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, mediante un suo delegato, nominato con decreto ministeriale, il quale potrà assistere alle adunanze del Comitato e dell'assemblea del Consorzio.

Fino alla promulgazione di una legge che disciplini altrimenti i Consorzi, le deliberazioni del Comitato saranno soggette alle prescrizioni della legge 10 febbraio 1889 sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto queste siano applicabili, escluse però le disposizioni degli articoli 159 e 160. Sono obbligatori i Consorzi per l'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di prima categoria.

Art. 2. — Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione.

Art. 3. — I progetti, così di massima, come di esecuzione, e tutti i progetti di opere addizionali varianti o modificazioni riconosciute necessarie all'atto della esecuzione, dovranno essere approvati, eseguiti e collaudati con le stesse norme tecniche ed amministrative che sono prescritte per i lavori da eseguirsi a cura diretta del Ministero dei lavori pubblici.

Il Comitato, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui l'ultimo alinea dell'art. 1<sup>o</sup>, potrà deliberare che gli appalti dei lavori anziché all'asta pubblica, seguano a licitazione o trattativa privata.

Se però l'appalto sarà fatto a trattativa privata il contratto dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4. — Al concessionario che avrà ottenuto di eseguire opere di bonifica di prima categoria valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrisponderà per un tempo non minore di 25 anni, nè maggiore di 50, una annualità fissa ed invariabile, che sarà stabilita coll'atto di concessione, nella seguente misura percen-

tuale del capitale necessario per l'esecuzione della bonifica:

per 25 anni . . . . .	L. 3.50
» 30 » . . . . .	» 3.25
» 35 » . . . . .	» 3.05
» 40 » . . . . .	» 2.90
» 45 » . . . . .	» 2.80
» 50 » . . . . .	» 2.75

L'annualità sarà calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario ed il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione e sorveglianza nonchè quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.

Per le maggiori spese o perdite non previste che possono occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verrà aumentato del 12 per cento.

Qualunque sia il costo effettivo delle opere eseguite, i concessionari non avranno mai diritto di pretendere ulteriori compensi o indennità, nè di chiedere che la predetta annualità sia aumentata nell'importo o prolungata nella durata.

Qualora però a raggiungere lo scopo della bonifica, il quale dovrà essere esattamente e chiaramente determinato nell'atto di concessione, fossero riconosciute indispensabili altre opere interamente nuove e in nessun modo contemplate nei progetti allegati ad esso atto, il Governo dopo avere accertato le necessità di coteste opere e la relativa spesa, avrà facoltà di concederne la esecuzione ai concessionari mediante atto complementare della primitiva concessione, con le stesse norme e alle stesse condizioni da questa stabilite, contro il pagamento da parte dello Stato di una serie di annualità complementari, da determinarsi, per l'importo e per la durata, sulle stesse basi adottate nell'atto originale di concessione.

Queste annualità saranno dovute al concessionario della bonifica di cui all'art. 1<sup>o</sup>.

Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni, a senso dell'art. 9 della legge 25 giugno 1882, n. 869, potrà pure essere

convertito in corrispondenti annualità che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili nè le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'art. 9, nè quelle dell'art. 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Art. 5. — Le annualità dovute dallo Stato e le quote dovute dalle provincie e dai comuni potranno essere vincolate a favore degli Istituti o dei privati che anticiperanno, ai concessionari, le somme occorrenti per la esecuzione delle opere, e alle rispettive scadenze potranno essere versate direttamente agli Istituti o privati sovventori.

I Consorzi degli interessati potranno ammortizzare il loro debito anche mediante delegazioni sulle tasse consorziali rilasciate a favore degli Istituti o privati sovventori.

Art. 6. — Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in più parti. Mano mano che ciascheduna giungerà a compimento, saranno, dal Genio civile ad istanza del concessionario, verificati i lavori eseguiti, in confronto ai progetti approvati e collaudati, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III. Il pagamento della rispettiva quota annua decorrerà e sarà fatto nell'anno finanziario successivo alla data del collaudo. Il collaudo dovrà essere compiuto nei tre mesi successivi al giorno in cui il Consorzio avrà trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, e completati, occorrendo, gli atti della liquidazione finale.

Quando non sia possibile di suddividere l'opera in parti collaudabili separatamente, e per la regolare esecuzione di essa sia necessario un periodo di tempo superiore a due anni, verrà stipulato in favore del concessionario, a cominciare da questo termine, uno speciale compenso per la maggiore spesa del servizio del capitale che rimane per più lungo tempo a suo carico esclusivo.

Questo compenso straordinario sarà pagato al concessionario, anno per anno, in ragione del 2 per cento dell'importo delle opere effettivamente eseguite, e cesserà non appena sia stato fatto ed approvato il collaudo.

Sopra domanda del concessionario il Governo rilascerà di trimestre in trimestre, il certificato dell'importo delle opere effettivamente eseguite.

Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869 saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'articolo 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.

Art. 8. — Per la esecuzione delle opere di prima categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e già regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto Reale.

Le stesse disposizioni valgono anche per il Consorzio di manutenzione, da costituirsi a senso dell'art. 50 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Art. 11. — Per le opere di prima categoria che verranno concesse e iniziate durante il decennio, dalla promulgazione della presente legge, e che saranno compiute entro il quindicennio, l'annualità di cui all'articolo 4, verrà, a profitto del concessionario, aumentata di due decimi.

Art. 14. — Ai Consorzi legalmente costituiti, che godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti, sia per la esecuzione di nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 15. — Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari, per estinguere le passività predette, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvederà per la riscossione a mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.

Lo stanziamento d'ufficio non sarà inferiore all'annualità dovuta secondo il contratto approvato a forma del precedente articolo.

Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari interessati costituiscono un peso dei fondi in esso compresi, e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, imposte secondo la classifica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

Art. 16. — Il Governo del Re è autorizzato a modificare o abolire la clausola che nel secondo elenco delle bonificazioni di prima categoria è posta alla esecuzione delle opere indicate al n. 2 in provincia di Caserta (Valli del Liri e del Volturmo) ed al n. 17 in provincia di Siracusa (pianura di Bucachemi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore BREDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BREDÀ. Essendo la prima volta che io prendo la parola in questo alto Consesso, nel quale ho sentito tutti gli oratori parlare con molta facondia, chiedo l'indulgenza dei miei onorevoli colleghi, giacchè sono un parlatore molto poco felice, ed anche perchè oggi parlo senza speranza di ottenere niente dalle mie parole; ma solo per impegno che ho assunto verso alcuni infelici i quali forzatamente compresi in una bonifica saranno purtroppo completamente rovinati.

Questa, o signori, è la terza legge di bonifica che nello spazio di undici anni ci viene dinanzi; ciò che prova come la materia sia molto difficile e come sia arduo trovare una giusta soluzione.

La prima legge è del 1882. Io parlerò soltanto delle opere di prima categoria.

L'esecuzione di queste opere di prima categoria con quella legge veniva assunta e diretta dallo Stato il quale sosteneva metà della spesa, l'altra metà era sostenuta per un quarto dagli interessati, per un ottavo dalle provincie e per un ottavo dai comuni. Però le quote di spesa delle provincie e dei comuni erano rimborsate allo Stato mediante una aliquota della imposta fondiaria la quale per le provincie e comuni non poteva superare il 5 per cento della imposta fondiaria principale, mentre quella degli interessati non poteva superare il 10 per cento della imposta principale fondiaria medesima.

L'eccedenza che ci fosse stata di spese in confronto di questa restituzione rimaneva a carico dello Stato, il quale, in cambio, aveva diritto a rivalersene sopra il maggior valore dei fondi che sarebbero stati bonificati.

Lo Stato ha però compreso che da questo maggior valore dei fondi poco avrebbe potuto ricavare, mentre che l'aggravio era positivo; e perciò si è dal Governo presentata la legge del 1886 per la quale lo Stato ha rinunciato a percepire questo maggior valore dei fondi che sarebbero stati bonificati ed in cambio ha voluto essere liberato dagli aggravii che avrebbe sofferto in causa della maggiore spesa, della quale non poteva essere rimborsato.

E fin qui lo Stato ha fatto bene.

Ma dove non posso lodarlo si è nell'aver concesso agli interessati la direzione e la esecuzione dei lavori; e credo che in questo non si sia fatto bene per due motivi. Il primo perchè questi interessati non possono avere un personale tecnico adatto a lavori molto difficili quali sono quelli di bonifica dove tal fiata ci sono dei scifoni che attraversano dei fiumi su terreni alluvionali e immense sono le difficoltà ed impossibile prevedere tutte le eventualità ed apprezzarle.

Il secondo motivo è questo: che non sono propriamente gli interessati quelli che più si affaticano, perchè questi lavori di bonifica vengono eseguiti. Sono gl'ingegneri locali che sperano di essere adoperati; ci sono alcuni segretari di consorzi e di comuni che sperano anche essi qualche incarico; ci sono gli esercenti, gli osti, i prestinaï, i pizzicagnoli che dai lavori che si fanno sperano di avere un maggior provento nei loro negozi, e non ultimi gli operai

che premono anch'essi perchè questi lavori si eseguiscano.

D'altra parte ci sono certamente dei veri interessati che si adoperano nello stesso senso; ma la maggior parte sono indolenti o sono ignoranti, e lasciano andare e lasciano fare ai più intraprendenti.

È toccato a me ora di parlare con un possidente il quale crede ancora che sia in vigore la legge del 1882, il quale crede, cioè, di essere esposto a pagare il decimo tutto al più dell'imposta principale, a pagare quindi due centesimi circa per ogni lira di estimo. Capiisco che noi non dovremmo in massima preoccuparci della ignoranza degli altri, ma siccome il mondo bisogna prenderlo come è e non come dovrebbe essere, così chi è al Governo e fa le leggi bisogna che a questi fatti che sono normali, dia la debita importanza.

Il Governo però, il quale ad onta che abbia un personale tecnico, distinto nella gran parte delle opere che eseguisce spende molto più pei preventivi, e qualche volta il triplo, ha considerato che questi difficili e delicati lavori lasciati in mano ai Comitati che dirigono i consorzi sarebbero ascisi ad importi straordinari ed ha voluto (dopo essersi liberato dai maggiori aggravii surriferiti, che ricadevano sopra di lui per la parte che non gli sarebbe stata rimborsata), ha voluto, dico, stabilire un limite di spesa per la sua metà, e non correre l'alea intera, assicurandosi che le eventualità siano per lo Stato ridotte ad un piccolo limite; ed a questo scopo presentò adesso questo terzo progetto di legge col quale il Governo intende di limitare al 12 per cento della sua quota la spesa in più che egli possa mai sopportare per qualunque importo superiore ai progetti al quale ascendano i lavori.

Ora, o signori, siccome è probabile (ed in qualche lavoro che conosco io è anzi certo) che le spese ascenderanno al doppio ed al triplo del preventivato, quali saranno le conseguenze finanziarie di questo progetto di legge per gli interessati?

Il Governo su cento lire dovrebbe pagare 50 lire, accetta di pagare il 12 per cento di più; dunque pagherà 56 lire.

Poi dice: se voi farete questi lavori in dieci anni, io vi darò un altro 20 per cento sul mio 50 per cento.

Dunque pagherà 50, più il 20 per cento di 50, ossia 60, più sei che importano il 12 per cento della sua metà, e sarà il 66 che sopra cento il Governo pagherà.

Questi sono conti che non è possibile di contraddire. Ma se la spesa ascenderà a 300 lire gli altri pagheranno 234, pagheranno cioè non più il quarto nè l'ottavo, ma aliquote molto maggiori.

Questo 12 per cento il Governo intende pagarlo in compenso dei casi fortuiti e di quelli di forza maggiore.

Io non credo che sia equo e giusto che i casi di forza maggiore ricadano sopra gli interessati soltanto, dal momento che lo Stato ha interesse egli stesso, giacchè altrimenti non concorrerebbe per metà nella spesa.

E non credo pure che sia compito nè del Governo nè nostro di occuparsi unicamente degli interessi pecuniari dello Stato e trascurare quello dei contribuenti.

Io credo che la prosperità di un paese sia in relazione col benessere dei cittadini.

Quindi dichiaro francamente che non sono favorevole a questo progetto di legge.

Fin qui forse io sarò solo, o pochi saranno di questa opinione.

Scenderò peraltro ora ad osservazioni, alcune delle quali spero potranno essere accolte (almeno fino ad un certo punto) anche dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e dai miei colleghi della Commissione.

Non appena questo progetto di legge fu votato alla Camera dei deputati, la Deputazione provinciale di Padova mi spedì un memoriale, pregandomi affinchè lo stesso *forfait* che lo Stato intende fare coi concessionari per le spese in più del progetto fosse fatto anche per le provincie.

Nominato nel mio ufficio commissario, ho portato questo memoriale nella Giunta, che decise fosse preso in considerazione. Il relatore l'ha fatto, ed a pag. 10 dice:

« Questa domanda è stata indirizzata al Senato dalla provincia di Padova.

« Al vostro Ufficio centrale è parso che il contributo per annuità delle provincie e comuni sia interamente assimilato dalla legge al contributo del Governo, tanto più che provincia e comuni ne compartecipano in proporzione

alla quota del 12 per cento della maggiore spesa per gl'imprevisti.

« Il vostro Ufficio centrale crede che questa interpretazione sia anche accettata dal Governo, e che non sarà difficile averne da esso, nel corso della discussione, formale conferma senza bisogno per ciò di farne un'aggiunta speciale all'attuale progetto ».

Ma io non ho trovato nella legge quello che dice il relatore, l'onorevole mio amico Allievi, che, cioè, la provincia partecipi del 12 per cento; e sarò lieto se il signor ministro vorrà in proposito darmi qualche schiarimento.

Io trovo che l'articolo 4 tratta unicamente dei rapporti fra lo Stato ed il concessionario, e non trovo in esso accennato mai alle provincie.

L'articolo dice:

« L'annualità sarà calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario ed il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione e sorveglianza, nonchè quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.

« Per le maggiori spese o perdite non previste che possono occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verrà aumentato del 12 per cento ».

Questo 12 per cento riguarda il contratto che si fa fra lo Stato ed il concessionario, e non è detto che vi partecipano anche le provincie.

Io quindi non so come il senatore Allievi abbia potuto dire: « tanto più che provincie e comuni partecipano in proporzione alla quota del 12 per cento della maggiore spesa da lui prevista ».

Ad ogni modo se intenzione del Governo è che effettivamente si estenda anche alle provincie il vantaggio di questo *forfait*, bisognerà dirlo in modo chiaro ed esplicito nella legge.

Vengo ora ad un secondo schiarimento che credo necessario. Tanto l'articolo 47 della legge del 1882, quanto l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge attuale, stabiliscono che gl'inter-

sati possono pagare la loro quota con delegazione sulle tasse consorziali.

Siccome è a mia cognizione che nei casi di asta per debiti di alcuni fondi, che erano gravati da ipoteca, i tribunali hanno giudicato che questa precede il debito consorziale, così io mi sono rivolto ad un distintissimo legale, amico mio (perchè io di leggi me ne intendo poco) affinchè mi dicesse in proposito la sua opinione, ed egli gentilmente me la scrisse.

Sono poche parole, ed io ve le leggo:

« Le imposte consorziali pei consorzi di scolo e di difesa godono i privilegi della procedura fiscale; così stabilisce l'articolo 119 della legge sulle opere pubbliche, riprodotto nelle parecchie leggi di bonificazione.

« A primo aspetto sembrerebbe che questo articolo consacrasse, non solo il privilegio di procedura, ma assicurasse anche quel diritto di preferenza sulle ipoteche e per tutti gli oneri reali iscritti sul fondo, che il Codice civile consacra per le imposte dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni.

« Ma contro di questa interpretazione, insorsero scrittori di prim'ordine a sostenere che il privilegio si limita unicamente alla forma fiscale di esazione e non primeggia l'ipoteca.

« Le Corti venete, le piemontesi e specialmente la Cassazione di Torino, con un numeroso seguito di giudicati conformi, seguirono e seguono questa dottrina per il motivo fondamentale che l'articolo 1957 del Codice civile limita la prelazione nelle esazioni allo Stato, alle provincie, ai comuni.

« Secondo questa dottrina e questa giurisprudenza, il contributo consorziale, persino nei consorzi obbligatori, non è considerato come un onere del fondo, e meno poi quale un onere dante il diritto di preferenza.

« La questione è gravissima, perchè il sistema delle delegazioni può valere e vale quando il prodotto dell'imposta è entrato nella cassa dell'esattore o delle tesorerie consorziali, ma è praticamente inutile, quando il prezzo dei fondi derivante da una vendita giudiziaria viene falciato od anche interamente assorbito a favore dei creditori ipotecari o di altri aventi privilegio ».

Questa è la risposta che mi ha dato questo distintissimo avvocato.

E ciò ha un'importanza gravissima nei riguardi della Cassa depositi e prestiti, perchè non bisogna dimenticare che è il danaro di privati che si adopra negli anticipi di fondi ai Consorzi.

E su questo punto pure trovo che uno schiarimento possa occorrere e lo domando.

Finalmente osservo, e sono alla fine, che per la legge del 1° marzo 1886, all'art. 52, non possono imporre tributi fondiari che superino quelli degli anni 1884-85-86 i comuni e provincie che non abbiano prima esperito altre imposte suppletorie e dopo di esserne autorizzati per legge.

E qui abbiamo oggi stesso al n. 5 un progetto di legge per autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, ecc. per superare questa aliquota.

Se alle provincie ed ai comuni, che sono i maggiori organismi nella vita dello Stato, che sono enti i quali intendono a ben più alte finalità di quelle a cui intendono i Consorzi, che sono enti gravati dai pesi e dalle imposte che vengono stabilite dalle leggi, se ai comuni e alle provincie, dico, abbiamo messo un freno così potente, perchè mai ai Consorzi sarà lecito di arrivare a qualunque eccesso di spesa senza limite e freno alcuno?

Io credo quindi che un limite anche ai Consorzi bisogna imporlo. E questa è la terza domanda che io faccio.

I freni allo Stato, i freni alle provincie sono inutili quando dall'altra parte può un Consorzio rovinare completamente tante famiglie.

Io posso assicurare il Senato per scienza mia che ci sono dei casi nei quali ai proprietari di fondi piuttosto che sobbarcarsi alle conseguenze degli aggravii cui dovranno sottostare per alcune bonifiche, converrà abbandonarli.

Domando scusa al Senato se l'ho tediato a lungo e lo ringrazio della sua benevola attenzione.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Breda ha enunziato un principio che disstringerebbe non solamente questa legge, ma anche quella del 1886, per ritornare puramente e semplicemente alla legge del 1882; la quale, secondo la sua stessa confessione, non ha po-

tuto essere applicata quando la finanza italiana era larga e spendereccia, e meno che meno si potrebbe applicare ora che la finanza italiana deve essere rigorosa ed avara, anche nelle spese urgenti e di manifesta utilità.

La legge del 1882 supponeva che tutte le terre italiane che fossero iscritte in prima categoria, dovessero venire bonificate a spese dello Stato, salvo a questo di farsi rimborsare dai privati a cui appartenevano le terre bonificate dallo Stato, nella ragione dell'utile che esse avrebbero ricavato dalle bonifiche eseguite. Quindi la esecuzione delle opere era tutta a carico dello Stato, e i capitali per eseguirle dovevano essere cercati e trovati a cura dello Stato, non soltanto per la metà della spesa che stava a suo carico, ma eziandio per l'altra che incombe ai proprietari; i quali così lucravano anche sul prestito che lo Stato doveva fare gettando probabilmente sul mercato nuova rendita pubblica. E queste bonifiche non sono davvero poche.

Le bonifiche classificate porterebbero una spesa da 300 a 350 milioni almeno.

Ora, di fronte a queste difficoltà, di cui già parlai al Senato allorchè presentai la legge per la bonifica di Burana, parve più conforme all'attuale condizione delle cose, più conforme alla buona amministrazione ed alla buona finanza, di dire: signori proprietari, se volete bonificate le vostre terre, fatelo voi; e poichè queste bonifiche soddisfanno a un grande interesse pubblico, igienico, agricolo, lo Stato concorrerà per la metà della spesa. Fate voi là dove vedete che l'utile c'è; fate voi quando credete che l'utile ci sia; fate quelle bonifiche che vi pare di avere studiato a fondo e che gli ingegneri dello Stato avranno trovato, dopo lungo esame, che sono state bene studiate ed anche bene estimate, quanto al costo; e lo Stato concorrerà nella metà della spesa a favor vostro.

Questo è il concetto mio che è diametralmente opposto a quello dell'onorevole Breda. E non che essere disposto ad allontanarmi da questo accetto, credo anzi che se ne debba fare uno dei cardini fondamentali del regime delle opere pubbliche in Italia.

Certo ci sono delle opere pubbliche che devono essere fatte dallo Stato; ma ce ne sono altre che è molto meglio siano fatte dai privati;

quando e nel modo che essi, che sono i principali interessati credano utile e conveniente. E la legge del 1886 s'ispira appunto a questi criteri.

Allora proposi che il concorso dovuto dallo Stato per le opere di bonifica, corrispondente alla metà della spesa come vuole la legge del 1882, fosse rappresentato da una annualità del 3.40 per cento, per la durata di quarant'anni.

La Commissione della Camera invece ridusse questa annualità da 40 a 25 anni, supponendo che l'interesse del capitale sarebbe tra breve disceso anche in Italia al 4 per cento. Ora tutti sanno che invece di discendere al 4 per cento l'interesse del capitale oggi è, forse e senza forse, più elevato di quello che non era nel 1886. Noi avevamo due leggi: quella del 1886 che fissava il concorso dello Stato in una misura inadeguata e quella del 1882 in cui lo Stato anticipava tutte le spese per esserne poi rimborsato dagli interessati non già nella misura del 50 per cento, come vuole la legge, ma secondo i conti da me fatti, appena nella misura del 20 per cento, poichè il concorso degli interessati era limitato ad una aliquota molto piccola della relativa imposta fondiaria, senza contare che i crediti dello Stato sono molto difficili ad esigersi. Basti dire che noi abbiamo, per esempio, 36 milioni di crediti verso le provincie per le sole strade provinciali da noi costruite, anticipando anche le loro quote; e non si sa come averne il pagamento!

Ora, di fronte a questo stato di cose e per la buona, chiara e limpida amministrazione, e per la buona finanza credo che bisogna tener fermi i principi della legge del 1886. E l'attuale progetto tiene fermi i principi della legge del 1886 e non ha che lo scopo di chiarire alcune disposizioni, giusta il mio modo di vedere, erroneamente interpretate, e di rimediare in secondo luogo a quella riduzione dell'annualità che fu fatta dalla Commissione della Camera, supponendo che l'interesse del capitale dal 5 per cento sarebbe disceso al 4 per cento.

Spero anch'io che l'interesse discenderà un giorno a questa più mite misura, ma per ora non è così; e bisogna intanto provvedere alle necessità del presente aumentando il contributo dell'annualità. Questa disposizione non è che transitoria, appunto nella speranza che il tasso dell'interesse diventi anche fra noi meno alto.

Non posso essere di accordo con l'onorevole Breda, il quale ha così poca fiducia nella efficacia di questa legge; anzi non nascondo che la sua sfiducia mi fa una certa meraviglia.

L'onorev. Breda ha avuto coraggiosamente più volte l'occasione di intraprendere opere pubbliche, specialmente opere ferroviarie, e le ha assunte tutte a concessione. Ora questo progetto di legge, e la legge del 1886 non prevedono ad altro che a dare in concessione, come le ferrovie anche le opere di bonifica, e per fare queste concessioni è necessario di determinare il prezzo dell'opera. Con la legge del 1886 il prezzo non si fissava; si diceva: il prezzo sarà quello che sarà, faremo la liquidazione alla fine e lo Stato pagherà per 25 anni una quota del tre e quaranta per cento della somma che risulterà spesa.

Ora questa disposizione può dare luogo a gravissimi inconvenienti, così a danno dei Consorzi come a danno delle provincie e dello Stato. I Consorzi non hanno sufficiente interesse a fare un progetto accurato, scrupoloso e bene studiato, perchè dicono: lo Stato ci pagherà in ragione del capitale occorso, e poco importa che sia più o meno. Ma è bene invece che tutti ci rendiamo conto di ciò che effettivamente occorrerà; e quindi è necessario uno studio più accurato. Quando il prezzo dell'opera è bene prestabilito, si può fare un contratto *à forfait* come nelle concessioni.

Di lì la variazione proposta in questo progetto, la quale per qualche caso fu già introdotta da' miei predecessori, quando diedero concessioni in base alla legge del 1886. Anche allora per una concessione fu stabilito il prezzo e dichiarato che il Consorzio non avrebbe potuto richiedere nulla di più che il prezzo convenuto. Questa a me pare una disposizione molto opportuna, ed ho piacere che anche l'onorevole relatore abbia ben lumeggiato questo punto. Ma come si fa a determinare il prezzo?

In base ai progetti; ma i progetti non possono sempre prevedere ogni cosa; e poi ci sono le eventualità tecniche per l'esecuzione, vi sono le eventualità finanziarie della spesa che dovrà sostenere il Consorzio per procurare il capitale occorrente a condurre a termine l'opera; e infine c'è l'onere degli interessi che sta in rapporto del tempo che si impiegherà nella costruzione. Per semplificare si è detto: stabiliamo

un'aliquota invece di fissare volta per volta i prezzi; e questa aliquota la Commissione l'ha portata al 12 per cento. Essa non è per conseguenza un'aliquota estranea al prezzo, ma è una parte del prezzo.

Le provincie dovranno concorrere a questo 12 per cento? Le provincie devono ragguagliare il loro contributo sul prezzo totale dell'opera, di cui questo 12 per cento fa parte. Quest'aggiunta del 12 per cento è un modo dato all'Amministrazione per calcolare senza parzialità tutte quelle eventualità che si possono presentare, nella esecuzione di un'opera. Esso quindi fa parte del prezzo prestabilito dell'opera, e intorno a ciò non può nascere dubbio. In questo stesso art. 4 si dice: il prezzo sarà determinato così, e così; e poi si dice: le provincie concorreranno, nella misura che è stata stabilita fin dalla legge del 1882, a pagare un tanto per cento ai Consorzi in ragione del prezzo di costo della bonifica. Il prezzo con la legge antica era indeterminato, con la legge nuova, viene determinato. Questa è la sola differenza fra le due leggi.

La provincia si trova in una condizione migliore, in quanto conosce fin dal principio quale sarà l'onere a cui va incontro; ed egualmente in una posizione più chiara sono i singoli consorziati, perchè sanno che hanno di fronte un'opera per cui il concorso dello Stato da una parte e della provincia e dei comuni dall'altra, non può in nessun caso essere aumentato.

Quindi per questa parte credo che l'onorevole Breda e l'onorevole relatore potranno dichiararsi contenti, almeno della chiarezza delle mie dichiarazioni, che sono conformi alle disposizioni della legge che stiamo discutendo.

L'onorevole Breda teme che con questo sistema, si possa andare avanti troppo leggermente nelle domande delle concessioni.

A mio avviso invece uno dei pregi principali di questa legge sta nell'arrestare le domande di concessione. Nessuno domanda una concessione per un'impresa a prezzo fatto se non dopo averla studiata, meditata maturatamente.

Non saranno interessati ignoranti che verranno a fare le domande: saranno consorzi di proprietari associati e raccolti che a maggioranza decideranno se convenga o no fare una determinata bonifica. Creda pure, onorevole

Breda, che il voto di questi interessati vale di gran lunga più che il voto di un ingegnere del Governo, o di un ministro che in un momento di crisi temuta può promettere di fare bonifiche che costano assai più dell'utile che possono dare. E noi di queste opere malauguratamente ne abbiamo fatte molte.

Ma quando invece la decisione dipende dagli interessati che devono pagare ed essere i primi a mettere fuori i danari, la cosa è ben diversa.

Se ho un dubbio si è che di bonifiche ne faremo troppo poche; ma se saranno poche, saranno utili e buone come sono quelle fatte da lunghi anni nel Ferrarese, senza altro aiuto da da parte del Governo che poche franchigie per l'entrata dei materiali, e temporaneo esonero dell'imposta prediale.

È dunque, non soltanto in materia di bonifiche, ma anche in molte altre materie, una garanzia per l'utilità delle opere, la disposizione che gli interessati stessi assumano vincendo molte difficoltà la esecuzione dei lavori a prezzo fatto.

Quando poi l'onor. Breda dice che questi non hanno gli ingegneri capaci, egli è contraddetto dal fatto che ci sono delle intraprese private che hanno degli ingegneri molto capaci perchè meglio retribuiti di quelli del Governo. È evidente che chi ha una retribuzione maggiore, in genere lavora meglio.

Ma mettiamoli tutti alla pari. Il voler colpire d'incapacità tutte le intraprese private, e ritenere che non ci sia che il Governo che possa fare queste opere di bonifica, mi pare cosa ingiusta. Ma poi, onor. Breda, legga la legge e le mie relazioni: vedrà che ho dichiarato che sarò lietissimo di aiutare i Consorzi con gli studi e con gli ingegneri, come ho fatto per Burana; dove tutti gli ingegneri sono del Governo.

I Consorzi che non hanno bravi ingegneri, non sono quindi condannati a pigliarne di quelli scadenti ed inetti alle intraprese per cui vengono assunti o proposti.

Posso dare, e darò, ogni qualvolta sarà possibile, gli ingegneri del Governo e volontieri, anche perchè questa è una garanzia di più per lo Stato che le opere verranno fatte nello stesso modo che quelle eseguite direttamente dal Governo stesso.

L'onor. Breda ha parlato anche del privilegio

fiscale per i crediti del Consorzio verso i consorziali.

Ciò che si fa per la bonifica di un terreno, si fa direttamente e in prima linea per il terreno, indipendentemente dalla persona che ne è temporariamente proprietario.

I Consorzi di bonifica sono Consorzi reali; e poichè il vantaggio va al fondo, chiunque sia il proprietario, è giusto che il credito del Consorzio graviti sul fondo stesso.

L'onor. Breda ha detto che per parere di un avvocato suo amico la cosa sembra dubbia; io invece potrei citargli delle sentenze in appoggio della mia tesi. Ma la cosa fin qui era incerta ed è stata precisamente la Camera che per toglier di mezzo ogni dubbio di interpretazione ha creduto di chiarire con un articolo che questo peso è reale.

A me pare che, anche giuridicamente, questa cosa non possa essere più contestata dopo che la Camera votò alla quasi unanimità un apposito emendamento.

Questa disposizione farà sì che i Consorzi rifletteranno molto prima di assumere l'obbligo della bonifica, e d'altra parte i creditori del Consorzio non saranno più defraudati.

Infine, si dice, voi lasciate senza freno i Consorzi mentre i comuni e le provincie di freni ne hanno e molti. Onor. Breda di freni anche i Consorzi ne hanno, e non pochi. Prima di tutto avanti di assumere un'intrapresa di questo genere, ci pensano e molto bene, perchè sono composti di proprietari che agiscono nel loro interesse; non sono come i Consigli comunali che possono spendere anche in opere inutili o di lusso. Qui si tratta sempre di opere dirette alla bonificazione di terreni. Il freno l'hanno quindi in sè stessi.

Inoltre il Governo prima d'iniziare una trattativa con questi Consorzi, domanda: Ma dove prendete i fondi? e vuole un programma finanziario particolareggiato.

Poi il Governo, che cura il bene dell'universalità, non concederà che quelle bonifiche che possono riuscire utili, e rifiuterà la concessione alle altre.

Le bonifiche hanno un'importanza igienica, agrcola, sociale che non si può trascurare ed è quindi cosa benefica dare al paese una legge che le regoli e le faciliti.

Senatore ALLIEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ALLIEVI, *relatore*. Avrei poco da aggiungere alla difesa piena e lucida fatta dal ministro del disegno di legge; ma c'è una considerazione da fare, ed è che questa legge non contempla che delle bonifiche da farsi, dei Consorzi da creare, e quindi gli esempi di Consorzi costituiti imprudentemente, di opere iniziate senza fare i debiti conti, non possono aver valore per oppugnare il presente progetto.

Rispetto alla questione legale è parso inatteso e strano quasi che si elevasse questo dubbio rispetto alla competenza reale dei contributi, cioè se si dovesse considerare il Consorzio come un'associazione di beni, piuttostochè una società personale dei possessori.

Tuttavia c'è qualche giudicato; ma contro qualche giudicato, (sollevato in certe condizioni specialissime che forse spiegano le origini delle dubbiezze), c'è una pratica costante di giurisprudenza autorevole, per caratterizzare come peso reale quello che deriva dai contributi consorziali.

Sorto però il dubbio, è stato provvido che il progetto di legge lo eliminasse espressamente mediante apposita clausola, ed una volta che questa clausola acquisti forza di legge, il dubbio non potrà più suscitarsi.

E siccome non contempliamo, ripeto, le bonifiche già create, ma quelle da crearsi in avvenire, così queste bonifiche future si creeranno sotto l'impero della legge, la quale sancisce in un modo esplicito quello che non pareva forse nemmeno necessario di affermare, che cioè il contributo è un peso reale che segue il fondo nelle mani di chiunque esso si trovi.

Aggiungasi che rispetto alla composizione dei Consorzi la legge del 1882 è sempre in vigore; essa stabilisce una serie di garanzie, una procedura amministrativa prima di arrivare alla costituzione di un Consorzio.

Bisogna che ci sia l'iniziativa per formarlo della Provincia o del Comune; bisogna che dietro quest'iniziativa si pubblicino i progetti delle opere; che siano ascoltati tutti gli interessati e discusse le loro opposizioni; che il Ministero emani un decreto reale, dopo di aver sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato; non è dunque in-

cauta la legislazione rispetto alla formazione dei Consorzi. Pur troppo possano essersi verificati casi in cui le bonifiche, invece di produrre buoni effetti, si siano tradotte in disastri, ed io stesso nella chiusa della mia relazione mi mostrai molto riservato, non entusiasta troppo di nuove opere le quali seducono qualche volta come miraggio splendido e fallace.

I proprietari, il Governo e tutti gli interessati debbono procedere molto cautamente nell'affrontare questi lavori di bonifica, così come bisogna andare assai cauti per i Consorzi d'irrigazione.

Circondata di cautele così importanti, la formazione dei Consorzi, non si può affermare che essi saranno necessariamente sempre disastrosi per tutti quelli che vi pigliano parte.

Io credo che il progetto di legge meriti l'approvazione del Senato.

È un progetto di legge che in fondo non innova che molto misuratamente, rispetto alla legislazione precedente, anzi se debbo dire la sola innovazione seria è quella del contratto *à forfait*, del contratto a prezzo fatto.

E qui è evidente che c'è una ragione quasi direi d'interesse pubblico che raccomanda questa nuova disposizione.

Questa disposizione fa tranquillo il Governo, che quando domanda al Parlamento dei fondi per determinate opere, questi fondi saranno sufficienti all'opera cui sono destinati; gl'interessati saranno messi sull'avviso di esaminare ben bene, e come si formano i progetti e come si dirigono i lavori, affinché non abbiano a riportare alla fine delusioni invece che benefici.

Per tutte queste considerazioni che già sono state svolte benissimo dal signor ministro, io credo che il Senato possa tranquillamente approvare il progetto di legge.

Senatore BREDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BREDÀ. Se non fossimo ai 3 di agosto e coi calori che abbiamo, dovrei rispondere per filo e per segno a quanto ha detto il ministro ed a quanto ha detto il mio amico senatore Allievi. Mi limiterò perciò a poche parole.

Quanto alla parte del discorso del ministro nel quale ha risposto alla prima parte del mio, egli dice: « L'onore Breda in sostanza sa-

rebbe favorevole alla legge del 1882. A lui non piacciono nè la legge del 1886 nè questa ».

Ed è la verità. Ma non è vero quello che ha detto poi, che cioè il Governo sarebbe stato obbligato a fare, sembra affrettatamente, tutta questa grande quantità di lavori.

Si parlava allora di 100 milioni e non di 300, ma siano pure 300. C'è l'articolo 12 della legge del 1882 che dice: « La durata dei lavori e la spesa da iscriversi annualmente in bilancio per ciascuna opera saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici ».

Dunque non c'era obbligo nel ministro e nel Governo di eseguire uno od altro lavoro in un tempo piuttosto che in un altro.

Io sono anzi d'accordo col mio amico Allievi nella conclusione della sua relazione, che bisogna andare adagio con queste bonifiche che sono spesso miraggi, e perciò credo che il ministro poteva esso pure andare adagio quanto voleva secondo i mezzi di cui poteva disporre. Questa è la ragione per cui sono favorevole alla legge del 1882.

Relativamente poi ai tre punti sui quali ho richiamata l'attenzione del signor ministro, esso ha risposto al primo punto se egli intendeva che col progetto attuale le provincie partecipassero o no al beneficio del contratto *à forfait* che fa il Governo col concessionario. Egli lo crede; ed io credo di no. Ho riletto l'articolo e le conseguenze che egli ne trae io non so giustificarle. È inutile quindi che prolunghiamo la discussione su questo punto. Se il Senato si accontenta delle dichiarazioni del signor ministro, io non posso oppormi. Quanto a me credo che al momento opportuno gli interessati incaricheranno i tribunali di trovare l'interpretazione vera della legge.

Per avere una interpretazione autentica bisogna che concorrano tutti i poteri dello Stato; una dichiarazione di un ministro, ad uno di essi, od un ordine del giorno non hanno forza di legge.

Quanto al secondo punto io ho citato l'opinione di una persona che io stimo moltissimo e che per me è una autorità, la quale dice che il contributo consorziale non è un'onere dante diritto a preferenza.

Si è accennato, pare, all'ultimo comma dell'art. 15 che suona testualmente così:

« Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei

proprietari interessati costituiscono un peso dei fondi in esso compresi, e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, imposte secondo la classifica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà ».

Perchè quelle due sole contribuzioni di due anni?

Dovrebbero essere tutte un credito privilegiato, anche le contribuzioni degli anni a venire fino all'estinzione del debito.

Qui pertanto ho dei dubbi e non sapendo pronunciarmi rimango nella prima opinione.

Finalmente venendo alla terza, che è la raccomandazione che avevo fatto perchè fosse messo un freno alla imponibilità dei consorzi, sostanzialmente mi si risponde:

« I Consorzi sono essi i quali in fin dei conti amministrano il proprio; essi nominano un certo numero di persone che compongono un Consiglio, le quali poi nominano un altro numero di persone, che compongono un comitato; e poi il Governo nomina una persona che come presidente mette alla testa dei Comitati, ed è questo Comitato che fa tutto ».

Questo non toglie però che gli interessati, perfettamente spogliati di ogni ingerenza, si possono trovare da un momento all'altro con degli aggravii enormi, insopportabili. Quello che ho detto che in alcuni casi avverrà, resta qui negli atti del Senato, e verrà un giorno, e mi dispiace che venga, nel quale dirò: signori, tanti poveri infelici hanno dovuto abbandonare i loro fondi, furono spogliati della loro proprietà da questa legge che fu presentata come un beneficio!

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Breda insiste nelle sue idee; ma credo che se egli avesse meditato meglio in tutte le sue parti questa legge, forse la sua opinione si sarebbe profondamente modificata.

L'onor. Breda comincia a dire che colla legge del 1882 lo Stato non doveva fare tutte le bonifiche nello stesso tempo, ma poteva procedere grado per grado.

Ebbene, onor. Breda, lei dovrebbe innanzi tutto ricordarsi che le bonifiche classificate in

seguito alla legge del 1882 sono sparse in tutte le parti d'Italia; bisogna dunque incominciare a fare dappertutto qualche bonifica, per non far torto a nessuno.

Ella è uomo pratico e sa che cosa vuol dire questo; vuol dire accrescere il peso del bilancio dei lavori pubblici di 8 o 10 milioni all'anno.

Ora, per essere pratici, perchè le leggi non si fanno astrattamente, ma concretamente, domando se il bilancio dei lavori pubblici in questo quarto d'ora può essere aggravato di 8 o 10 milioni di più?

Ella mi sussurra che si può farne a meno; non fare niente. Ma le pare che questo possa essere lo scopo di una legge? Si fa una legge promettendo bonifiche, e poi non se ne fa niente!

Invece io credo cosa utile non solo, ma santa, una legge sulle bonifiche; e credo che scopo principale del Ministero dei lavori pubblici debba essere quello di ottenere il risanamento delle nostre terre incolte e infruttifere.

A lei nulla importa che migliaia di valide braccia emigrino dalle venete provincie e dalla Emilia; a lei non importa che vi siano dei braccianti che errano qua e là in cerca di lavoro, e delle squadre di operai che cominciano a presentarsi alle case dei proprietari con aria di bonarietà sospetta a chiedere lavoro? Ma il Governo, che è quello che deve provvedere agli interessi di tutti, si dà pensiero di questi fatti, e vedendo che con le forze sole del bilancio non è possibile provvedere a tutto, ricorre alle forze del paese.

Facendo questo credo che si fa un'opera altamente benefica politicamente ed amministrativamente; perchè è bene di far concorrere i proprietari alla bonificazione delle loro terre; è la cosa la più naturale, la più giusta, che ciascuno provveda in quanto può ai casi suoi.

Il Governo stesso può trarre molta luce dalle osservazioni de' proprietari. Perchè volete scartare *a priori* i maggiori interessati, dalla esecuzione delle opere di bonifica, voi che li avete ammessi in una infinità di altre imprese?

Politicamente poi a me sta fitto in mente, che nei regimi parlamentari, quanto più i cittadini faranno, quanto meno direttamente farà lo Stato, le cose andranno meglio; perchè con le ingerenze notevoli che purtroppo si vanno sviluppando in tutti i paesi parlamentari, può darsi il caso che fra trent'anni, se non si muta l'in-

dirizzo di accentramento che fin qui è prevalso, questi regimi parlamentari abbiano perduto ogni credito.

Credo che la più sana politica sia quella che alleggerisce la soma del Governo. Noi abbiamo un Governo debole in fondo, perchè i Governi parlamentari sono deboli tutti, e voi gli chiedete una infinità di cose, dandogli mezzi scarsissimi, e rendete indispensabile ai rappresentanti dei vari collegi di ricorrere al Governo per qualunque piccola cosa.

Ora a me pare che sia cosa di alta convenienza politica, di alta convenienza amministrativa diminuire fin dove è possibile le ingerenze del Governo e lasciare più libertà alle iniziative e alle intraprese private.

Quanto al privilegio per la esazione delle tasse consorziali, l'onor. Breda dice che non dura che due soli anni e dovrebbe invece durare sempre. Ma questo si verifica anche per il privilegio dell'esazione delle imposte.

Esso non ha effetto retroattivo come ha già dichiarato l'onorevole relatore; è un privilegio dato al credito, all'avvenire; ma si intende che il creditore debba muoversi e far valere a tempo il suo diritto.

Non si può accordargli di rimanere inerte con le braccia incrociate per 20 anni e dopo invocare un privilegio. Questa legge suppone nell'Amministrazione del consorzio la necessaria sollecitudine a far valere i suoi diritti, e non vuole che i proprietari consorziali restino alla mercè di un'Amministrazione pigra e senza energia. Quanto poi al dire che queste amministrazioni dopo che avranno nominato il Comitato non si incaricheranno più di nulla, e che non ci è che il Governo che faccia bene e tutti gli altri male, e che le Amministrazioni consorziali trascurano i loro interessi, credo che in tutto ciò ci sia parecchia esagerazione. Posso assicurare all'onorevole Breda, per esperienza, che spesso succede il contrario, e i proprietari e i Consorzi sollevano difficoltà per cose da nulla, non solo a tutela dei loro diritti ma anche per un malinteso senso di dignità; tanto sono lontani dal trascurare i loro interessi.

E poi, c'è l'esempio di Burana. In brevissimo tempo il Consorzio di Burana è riuscito in un momento così difficile come questo, ad avere un prestito che pareva impossibile di ottenere,

appunto per l'accorgimento col quale quell'Amministrazione si è condotta.

Non bisogna dire *a priori* che i consorzi non faranno nulla; è il vero modo per levare loro la voglia di fare qualche cosa.

Quindi a me pare che le tette previsioni dell'onor. Breda non abbiano fondamento nel fatto, e credo fermissimamente che mediante questa legge non faremo troppo ma faremo qualche cosa là dove l'utilità del fare è più chiaramente dimostrata (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo si rinvia alla votazione a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto dei due progetti di legge: « Costituzione del comune di Valbrenna (N. 163) — « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 164).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Costituzione del comune di Valbrenna.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge: (V. *Stampato N. 163*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Si passa alla [discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le frazioni di Carsi, Frassinello, Senarega, Nenzo, Pareto, Clavarezza, Tonno, con la parte della frazione di Vaccarezza, che trovasi sulla sponda sinistra del Brevenna, e Frassineto, sono staccate rispettivamente dai comuni di Casella, Savignone e Montoggio, in provincia e circondario di Genova, e costituite in comune autonomo denominato Valbrenna.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Regio decreto tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per

regolare secondo equità i rapporti patrimoniali fra il nuovo comune e quelli dai quali furono staccate le frazioni che lo costituiscono.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà pei a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti:

I. Di vendita all'Istituto delle Figlie della carità in Napoli del fabbricato demaniale situato nella città stessa e conosciuto col nome di « Padiglione militare Materdei », da servire di sede all'Istituto medesimo, pel convenuto prezzo di L. 147,976 28, come da istrumento del 7 gennaio 1893, a rogiti del notaro dottor De Felice.

II. Di permuta col comune di Milano, di aree demaniali circostanti allo stabile, sede di quel collegio militare di San Luca, per una estensione di m.<sup>2</sup> 9160 04, oltre a fabbricati ed attrezzi, con altre aree di proprietà comunale, nella località medesima, per una estensione di m.<sup>2</sup> 12,936 93, oltre a spogli, valutata la proprietà demaniale L. 181,316 97 e quella comunale L. 200,098 52 con plusvalenza a favore del comune suddetto in L. 18,781 55; il tutto a termini ed alle condizioni portate dall'istrumento 3 marzo 1893, a rogito Contini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario » (N. 167).**

PRESIDENTE. Veniamo ora alla discussione del progetto al n. 4 dell'ordine del giorno: Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. ne dà lettura.

(V. Stampato N. 167).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Sormani-Moretti.

Senatore SORMANI-MORETTI. Lode va data certamente al ministro per quanto fece e fa, malgrado le strettezze finanziarie, al fine di coordinare ed attivare lungo fiumi e torrenti, lavori idraulici, sia a bonifiche, sia a difesa da piene d'acqua, sia ad usar questa per irrigar terreni o per trarne forza motrice o per valersene a mezzo di trasporti colla navigazione.

Non solo quale cittadino, quale membro di questo alto Consesso, quale pubblico funzionario, ma anche quale presidente eletto di un apposito Comitato di comizi agrari veneti, lombardi ed emiliani insieme consociati, io debbo ringraziare il ministro Genala per il progetto di legge discusso testè sulle bonifiche, che spero vedere approvato, per cui regolandosi appunto sulla esperienza del passato, egli cercò di facilitare l'opera di coloro che intendono a ragione di redimere le proprie terre e compire ciò senza incorrere negli errori e guai altrove finora deplorati.

Io debbo ringraziarlo altresì particolarmente per la possibilitata bonifica di Burana, dove sciupavasi dal Governo quasi un milione di lire all'anno per mantenere un personale di impiegati in un ufficio, il quale poi, mancando di altri fondi, rimaneva ozioso; mentre ora venne dato modo ai proprietari interessati di potersi riunire in consorzio ad anticipare il danaro per sollecitare il compimento di un'opera necessaria a loro, da molti anni promessa, nonchè decretata, incominciata.

Devo anche lodare allo stesso titolo il ministro Genala per le provvidenze escogitate, poste innanzi e fatte stabilire da lui a regolare e frenare le acque nei torrenti su pei monti, rimboscando le pendici e mettendo attraverso di essi opportune briglie, chè ciò risparmierebbe gravissimi guai ed ingenti spese in pianura, mentre farà, loro malgrado, il bene e la ricchezza futura degli stessi ora renitenti montanari.

Riconoscere commendevole vuolsi pure quanto colla presente preposta di legge si pensa fare

pel Reno e che giovami sperare si possa concretare con opportuni accordi e convegni tra i proprietari interessati delle provincie di Ferrara, di Ravenna e di Bologna sì da poter riuscire in breve tempo a quel lavoro, da cui tutti colà sperano avere molti vantaggi.

Che se altrettanto io non posso dire scientemente, ignaro delle circostanze locali, per l'Atterno nè pel Sagittario, certo dire lo posso per il Gorzone, corso d'acqua che muta sette volte di nome, facendosi da Agno, Guà, Fratta, Fiumicello, Fiume Novo, poi Frassine, ed, infine, Gorzone.

Lungo tale percorso si stanno già oggi eseguendo parecchi lavori, e credo forse che questi, per cui si va scavando un nuovo alveo attorno a Cologna Veneta e per altri prossimi ad iniziarsi dai Comitati forestali di Vicenza e di Verona postisi d'accordo, se, come devesi, saranno opportunamente e validamente sussidiati dal Governo, essendo lavori che concernono le zone superiori riusciranno ancora più benefici ed efficaci che non quelli, certo necessari e qui progettati, di sistemare il tratto che rimonta da Conca di Bronolo insino a Vescovana, poichè trovai sempre giovare meglio il correggere i torrenti ed i fiumi discendendoli da monte a valle, di quello che risalendoli da valle insino alle scaturigini loro.

Ma dove debbo fare delle eccezioni, dove temo sia occorso equivoco di fatto e di condizioni amministrative e dove necessita pertanto fare riserve, non dico già sulle intenzioni ma sibbene sull'efficacia del modo con cui il ministro pensò sovvenire ai bisogni da lui stesso riconosciuti, si è circa ai fiumi Brenta e Bacchiglione, ossia ai due antichi Medoachi, il maggiore ed il minore. Le 799,759 lire che il Governo ora qui riconosce necessarie, e ne chiede, vanno in realtà destinate a completare quell'opera grandiosa per cui si viene ad espellere nuovamente dalla laguna il Brenta, opera che doveva essere compiuta nel 1886, per la quale si spesero già da 5 a 6 milioni, che è di fatto da circa 2 anni si può dire terminata e che se non la si utilizza immettendo senz'altro le acque nella nuova via tracciata loro si è solo perchè la natura di quelle terre essendo sabbiosa e cuorosa, come la dicono là, pel conseguente costipamento od assettamento che dir si voglia, si sono abbassati, in misura assai maggiore della prevista e preventivata, i nuovi predisposti argini e bi-

sogna quindi ora ricolmarli, rialzarli e riportarli alla voluta quota di livello, - lavoro a compiere il quale dal ministro si calcola appunto un preventivo di L. 799,000 di spesa.

Non grave somma invero per un'opera che dal 1400, al tempo del veronese Fra Giocondo, la repubblica veneta riconobbe necessaria ed esegui per l'incolumità della sua laguna. Non grave somma ad utilizzare prontamente e finire un'opera che, preavvisata dal Lanciani, il quale primo la studiò e propose, del costo di 7 milioni e ridotta dal bravo ingegnere idraulico Bocci, che l'Inghilterra ne chiese per l'isola di Cipro, dove si fece molto onore, ridotta, dico, dal Bocci, nel suo progetto di dettaglio, a 5 milioni, viene, nell'atto pratico ed alla chiusa de' conti, ad importare una spesa totale di costo inferiore al primo preventivo del Lanciani. Non grave somma per dare compiuto un lavoro promesso a Venezia ed a Chioggia fino dell'anno 1876. Non grave somma per riparare finalmente l'errore che l'insigne Paleocapa, con la lealtà del patriota nonchè del tecnico veramente scienziato e quindi superiore, riconobbe d'aver commesso, allorchè nel 1839 tumultuariamente, di fronte ad altri pericoli, lasciò di nuovo riversarsi il Brenta pel Taglio novissimo in laguna, non mai figurandosi l'enorme quantità di torbide che ne sarebbero derivate, sì da ridurre in breve a paludi fiorenti valli da pesca, sani e proficui spazi o specchi d'acque salse e da arrecare danni economici ed igienici gravissimi, in modo tale che poi egli stesso l'illustre Paleocapa, riconosciuto l'errore incorso, sempre più d'accordo co' precetti del maestro ed amico il famoso toscano come esso lui idraulico ed uomo di Stato insieme, Vittorio Fossonbroni, propugnatore dell'incolumità della laguna, negli ultimi anni di sua vita, insistette, nonchè propose e predispose di riparare.

Orbene, o signori, tutto il recente, importante lavoro colà è finito.

Mirabili sono le opere d'arte che vi si vedono compiute. Io le ho visitate non è molto tempo, e là mi apparve ardita, stupenda, benissimo riuscita la grandiosa botte-sifone, a cinque luci o bocche, sottopassante il nuovo Bacchiglione alle Tresse, lunga 79 e più metri, ad una quota di 7 metri e più sotto il livello comune, con interposto bacino di 31 metri e mezzo corrispondente alla sua larghezza, e con un sostegno lungo

quasi nove metri per 39 e mezzo di largo. E così pure belli, completi perfettamente riusciti vidi gli altri minori manufatti.

Or dunque, a rischio di lasciare vadano guasti, sciupati e da se stessi per l'inattività si rovinino tali e tanti lavori, senza pensare ai continui danni che giornalmente s'accrescono, sia pel prolungarsi dell'ormai predisposto rimedio, sia pei protratti benefizi che dal rimedio stesso si attendono, per la somma non certo enorme di 799 mila lire si deve tardare di otto anni ancora ad utilizzare queste opere, le quali, rimanendo così come sono all'asciutto possono soffrire assai e possono rendere inutili le opere che si sono incontrate?

Davvero questo sarebbe un poco savio, un poco economico partito e tale da farne vergognare e, malgrado le massime strettezze nostre pecuniarie, da farne torto, sia finanziariamente, sia economicamente, sia tecnicamente, sia per ogni verso e ragione, mentre verrebbe a contraddire quelle stesse parole che l'on. ministro disse e scrisse presentando il progetto di legge alla Camera dei deputati e presentandolo ora qui a noi.

Ma, si dice, di fronte alle strettezze del bilancio dello Stato, perchè non anticipano gli enti interessati le somme occorrenti? Perchè non si fa per quest'opera quanto si fa o si promuove e propone per le altre opere pubbliche di cui in questo stesso qui presente disegno di legge?

Ora qui sta per l'appunto l'equivoco, l'inavvertenza, il malinteso, l'errore di fatto in cui non devesi incappare e che preme a me e debbo chiarire vogliasi quale antico amministratore e rappresentante del Governo in provincia di Venezia, vogliasi quale presidente anche attuale del Consorzio dei comizi agrari e di piscicoltura colà, vogliasi per ispeciale deferenza dimostratami ed appello fattomi da libere associazioni e da Corpi tecnici che s'occupano di quelle questioni, le quali curai per conto mio di studiare con assiduo amore e con imparziale coscienza tra diversità d'opinioni mosse spesso da opposti parziali interessi.

Da secoli data in quei paraggi la lotta fra i terrafermieri agricoltori e gli acquicultori lagunari.

Dai terrafermieri credesi la laguna sia e debba

essere l'ampio fognone in cui impunemente riversare ogni esuberanza dei loro campi.

Dalla laguna, per contro, i cultori di valli da pesca e da caccia, i pescatori vaganti e quanti hanno colà dimora o possessi proficui e quindi non meno grossi e legittimi interessi, si difesero e si difendono protestando nulla volere ricevere, ripetendo il noto antico detto che *palo fa palù*; non essi, pel beneficio pecuniario altrui, volere scapitare nei propri guadagni ed industrie od ancora meno morire di malaria preparando a Chioggia ed a Venezia la fine di Torcello, nè annientare con colmate i propri buoni e bei prodotti di pescagioni e di caccie vallive ed altri che pur hanno e godono.

Fra i contendenti, dopo cessate le vittorie della repubblica che salvaguardarono la laguna e dopo le vicende alternate del poi, vennessi ultimamente, anche per opera imparziale governativa, nel concetto di coordinare gli interessi lagunari coi bisogni delle finitime campagne e si determinò quindi potersi ciò ottenere: collo espellere assolutamente dalla laguna le acque torbide dei fiumi, lasciandovisi immettere, con norme convenienti e debite cautele regolamentari, le molte meno nocive acque chiare di scolo.

È su questo principio, sopra tale base d'equa soluzione e direi quasi transazione, che si fondarono, dietro gli avvisi del Paleocapa e del Fossombroni, i lavori del Lanciani e del Bocci.

Ora però sull'applicazione pratica di detta soluzione bisogna che il Governo attento e di continuo vigili, nè più indugi ad attuarla; ma curi anzi sollecito, dal canto suo, a dare vita a quanto egli stesso riconobbe doveroso e stabili ed avviò ed oramai compì, sotto pena di accrescere deplorati irreparabili danni e di perdere da un lato quanto e più di ciò ch'ei cercò riguadagnare di tempo e d'utili perduti. Ma se i terrafermieri dovettero riconoscere la giustizia nonchè l'equa convenienza per tutti quanti di quei lavori di sistemazione ed isbocco più diretto in mare dei due Medoachi, troppo sarebbe pretendere ch'essi stessi anticipassero le somme, anche se lievi, richieste a finire un'opera di cui già prima non persuasi furono oppugnatori. Nè alla provincia di Venezia ed al distretto od al comune di Chioggia riesce amministrativamente possibile nonchè agevole anticipare, dal canto loro, danari per lavori da

compiersi in un'altra provincia. Nè è il caso più di riunire e combinare un consorzio di interessati, sia libero, sia obbligatorio; troppo tardi essendo pensare a ciò in quest'ultimo momento, per una somma relativamente tenue, chè, invero, sarebbe una cosa quasi impossibile per la quale occorrerebbero assai più noie e tempo di quello che occorre in realtà a compiere il lavoro stesso che urge e si vorrebbe con tale consorzio sollecitare.

A fare opera seria e proficua, a trarre partito dai milioni già spesi, dalle belle opere già condotte a termine, le quali devono essere utili per tutti, occorre dunque e non v'ha altra via, che il Governo compia il lavoro intrapreso, ma non già lo compia in otto anni, quali sembrami indicati dal presente progetto di legge, poichè queste quasi 800,000 lire, io le vedo qui diluite in otto anni, coll'evidente pericolo, ripeto, che vadano guastati, nel frattempo, anche i lavori già compiuti per 6 milioni, sibbene subito si compia, con onor del Governo, il già annunciato, promesso e preparato, col bando del Brenta, salvamento della laguna inferiore a Venezia.

Anzi, in proposito, deve il Senato sollecitare il Governo a provvedere finalmente tutta la laguna d'un regolamento, quale invano si invoca colà dal 1840 e pel quale in quest'aula, nel 25 giugno 1891, con un ordine del giorno si invitò il Governo a presentare, come sino ad oggi peranco non fu fatto, opportune provvidenze.

Fu una questione di forma, credo, che trattene allora il Senato dall'approvare le proposte governative per un regolamento lagunare votando invece l'ordine del giorno ch'io ricordo ed a cui qui mi riferisco. Ma, riportandomi e rinfrescando, dirò così, la memoria di quell'ordine del giorno perchè venga eseguito dal Governo il quale lo accettò, deploro, comunque sia, il ritardo avvenuto a dar un regolamento per la laguna, e ciò deploro tanto più vivamente in quanto che allora alcuni colleghi mi hanno fatto, me assente, l'onore, oltre certo ogni mio merito, di citare, per cose scritte e pubblicate da me in proposito, il mio nome, mentre invece io sempre aveva cercato e creduto mio dovere di sollecitare in qualsiasi modo un regolamento lagunare indispensabile, urgentissimo per la provincia di Venezia, provincia che trovasi in singolarissime condizioni

geologiche, idrauliche, ed esige pertanto specialissime provvidenze.

Sono 550 chilometri quadrati di laguna che misuransi in provincia di Venezia, la quale dalla riva destra del Tagliamento si protende lungo il lido fino allo sbocco dell'Adige in mare a porto Fossone.

In mezzo a questi 550 chilometri quadrati, per ragioni di viabilità, per ragioni di pesca, di caccia, di diritti pubblici, di proprietà private ed inoltre anche di tutela doganale, dovrebbe esservi dovunque vigilanza assidua, mentre invece nulla v'ha e neppure vige ivi o vi è fatto legalmente osservare alcun regolamento, di guisa che vi si trovano spesso sbarate le vie ed occupati spazi, e persino impunemente si riversa in quei suoi canali, donde il Governo per tenerli navigabili fa estrarre a spese ingenti i fanghi, qualsiasi carico di rottami o d'altro tratto da altrove e che dovrebbe portare e rovesciarsi in alto mare fuori dei porti. Per opporsi a questi ed altri guai e danni seri non hanno colà le Autorità modo alcuno, chè neppure possono su ciò vigilare non trovandosi là a quello scopo se non che una sola barca con due guardiani del Genio civile; mezzo davvero insufficiente a sorvegliare tanto esteso spazio ed a curarvi l'osservanza di leggi non abbastanza incontestate per poterle fare eseguire e tenere ferme dinanzi, occorrendo, ai tribunali.

In quei 550 chilometri quadrati, un quarto circa dell'area della intera provincia, dove sono 13 bocche e sbocchi in aperta comunicazione col mare, 13 bocche e sbocchi di cui 5, sufficientemente officiose formavano fino a poc'anzi cinque principali bacini, i quali ora, per le opere che si stanno compiendo al porto di Lido, saranno ridotte a sole tre ma veramente e potentemente attive - in tale e tanto spazio, dico, dove inoltré trovansi dei canali che dal Friuli aprono a delle barche sia a vapore sia a remi, il passo per risalire, entro terra, pel Po insino a Torino, occorre, ripeto, sianvi speciali, apposite leggi regolamentari, e però, ricordando quanto il Senato, nella rammentata seduta del 25 giugno 1891, votò, io credo opportuno oggi qui rinnovare una mozione appositamente a che non si indugi più oltre per stabilire e proclamare quell'invocato e necessario regolamento lagunare.

Chè anzi io confido sia col nuovo ordinamento del Genio civile, testè sancito dall'onorevole ministro Genala, tolto il grave sconcio, fonte di non pochi inconvenienti, dell'esservi in provincia di Venezia 6 uffici del Genio civile aventi tutti giurisdizione nell'ambito suo, proveniente tale strano frazionamento da che, sotto il precedente regime austriaco, nell'unico ufficio delle pubbliche costruzioni in Venezia accentravansi tutti quanti i singoli uffici provinciali del resto del Veneto; sicchè la necessità allora così riconosciuta di uniformare e moderare i servizi fra gli opposti interessi locali, coordinandoli da Venezia in Venezia stessa, venne, inavvertitamente, annullata colà colla soppressione di quell'ufficio regionale, senza alcun ritocco o temperamento, giungendo così ad opposto risultato, a dannoso contrasto e nessun armonico concetto.

Col recentissimo riordinamento del Genio civile, di cui, spero, all'atto pratico, avere a lodare ancora meglio l'opportunità e saviezza, il ministro rimedierà, credo certo, al testè accennato gravissimo inconveniente che dal 1867 perdura in provincia di Venezia.

Ma rilevo intanto svariati essere i lavori che si fanno in e per la laguna di Venezia dal Genio civile e molte, non lievi, essere le somme che il Ministero dei lavori pubblici annualmente vi spende.

V'ha in via ordinaria la manutenzione dei porti di Chioggia e di Malamocco nonchè dei relativi od altri consimili manufatti di segnalamento e di ormeggio, dalla foce del Tagliamento a quella d'Adige in porto Fossone. V'ha l'argine di conterminazione lagunare. V'hanno le escavazioni ordinarie dei canali lagunari, siano principali, siano secondari. V'hanno le escavazioni straordinarie, quale quella che dovrebbe in questi ultimi giorni essere compiuta per portare a dieci metri di profondità tutto il gran canale che va dall'Arsenale al porto di Malamocco. Vi ha la nuova opera del porto di Lido, e quanto poi per il Sile e per gli altri scoli e canali insino a Caorle ed a Portogruaro, si assegna a regolarli e mantenerli alla meno peggio.

Nelle strettezze quindi del bilancio pare dunque a me solo rimedio da segnalare e da potere con efficacia proporre oggi qua, essere quello di affidare al senno tecnico ed alla im-

parzialità amministrativa del Ministro di distribuire le somme annuali già iscritte in bilancio a pro dell'estuario secondo le necessità ed urgenze riconosciute più indubbiamente indeclinabili, sicchè almeno un'opera già condotta a termine e riconosciuta importantissima, possa compiersi e porsi in attività nell'anno, senza grave scapito d'altre per le quali il breve indugio od un rallentamento momentaneo non può davvero recare altrettanto pregiudizio.

Imperocchè io non voglio scendere qui a particolari i quali potrebbero eccitare altri interessi nella tema, certo mal fondata, di essere offesi, ma segnalo al Senato, chè al Ministro dev'essere superfluo farlo presente, come l'ultima sistemazione del Sile con ispeciale competenza idraulica proposta, sostenuta e decretata grazie al rimpianto Baccarini, e la bene avviata grandiosa impresa del nuovo porto di Lido assorbente Sant'Erasmo ed i Treporti, arrecarono ed arrecano sensibilissime modificazioni nel perimetro e nei fondi lagunari, sicchè, come ebbi pochi giorni fa a constatare io stesso girando per la laguna con uomini praticissimi, e spostaronsi già assai e vanno ognora più spostandosi, anche ben oltre il previsto, li spartiacqua, come chiamansi quei punti in cui le opposte correnti delle varie bocche marine s'incontrano a due a due in una linea e dove quindi, equilibrandosi, si paralizzano lasciandovi l'acqua quasi stazionaria, e d'altra parte, dove erano costantemente, pochissimi anni or sono, da cinque o sei metri di profondità, oggi non ve se ne misurano se non che pochi centimetri, mentre in altri punti succede invece l'opposto, e dove erano pochi centimetri d'acqua or ve n'ha da otto persino e più metri, di guisa che appare evidente ed è in realtà necessario nonchè prudente, all'infuori di qualsiasi anche altro concetto o scopo, procedere a rilento in alcune opere e proseguirle solo dopo d'aver esaminate, studiate e provveduto, occorrendo, alle conseguenze di nuove correnti che costà scalzino fabbricati o manufatti eventualmente importantissimi, oppure colà ne interrino od isolino altri invece destinati, per contro, ad essere o rimanere congiunti sia al mare, sia alle acque lagunari.

Io però propongo e raccomando al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, riconoscendo l'importanza di tu-

telare la laguna veneta, invita il Ministero a presentare sollecitamente un opportuno regolamento lagunare ed a prendere in nuovo esame lo stato attuale e le conseguenze prevedibili dei lavori in corso nell'estuario, affinchè, entro il limite delle somme assegnate già allo scopo nei rispettivi bilanci annuali, sia data la precedenza alle opere riconosciute più urgenti, più benefiche e più prossime a compimento ».

Signori, non mi spaventa in questo caso lasciare un arbitrio così ampio al Ministro, perchè è necessità il lasciarlo, e ciò l'impegna per responsabilità meglio ancora che non quando l'arbitrio esso o gli organi da lui dipendenti glielo facessero prendere, salvo ricorrere ad un *bill* d'indennità.

Ma a tutto ciò mi muove un sentimento espresso dall'antico Magistrato Veneto per le acque in una epigrafe posta in fronte alla propria residenza e che il Senato italiano erede, quale successore naturale per Venezia, del Veneto Senato, può e deve mantenere siccome precetto e lascito della sapienza dei maggiori nostri e colla quale sentenza mi permetto quindi concludere, raccomandandovi, o colleghi, la mia proposta :

VENETORUM URBS DIVINA DISPONENTE  
PROVVIDENTIA IN AQUIS FUNDATA, AQUARUM  
AMBITU CIRCUMSPECTA, AQUIS PRO MURO  
MUNITUR: QUISQUIS IGITUR QUOQUO MODO  
DETRIMENTUM PUBLICIS AQUIS INFERRERE  
AUSUS FUERIT, ET HOSTIS PATRIAE  
IUDICETUR: NEC MINORE PLECTATUR POENA  
QUAM QUI SANCTOS MUROS PATRIAE VIOLASSET;  
HUIUS EDICTI IUS RATUM PERPETUUMQUE  
ESTO.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno presentato dal senatore Sormani-Moretti:

(V. sopra).

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Il Senato ricorderà per quali ragioni non abbiano approdato altra volta proposte che erano animate dagli stessi intendimenti che si propone l'onor. Sormani-Moretti.

Ciò si deve attribuire alle facoltà eccessive che il potere esecutivo chiedeva sostituendosi al potere legislativo e al potere giudiziario.

Al potere legislativo, per quanto concerne le opere che si sarebbero decise in via soltanto approssimativa,

Al potere giudiziario, per quanto concerne diritti di ragione privata, dei quali si temeva che, in nome della utilità pubblica, non si tenesse conto.

Per non trovarsi un'altra volta di fronte a tali ostacoli, l'onor. senatore Sormani-Moretti accetti una modificazione alla dizione della sua proposta.

Anzichè invitare il Governo a presentare un regolamento, lo inviti, il che io penso che fosse veramente nelle sue intenzioni, a presentare una legge.

Con ciò non sarà sottratto al Parlamento un argomento di tanta importanza, e al Parlamento sarà dato modo di provvedere alla utilità pubblica con equo compenso ai diritti privati che ne fossero pregiudicati.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Mi corre l'obbligo di ringraziare innanzi tutto l'onorevole Sormani-Moretti della piccola rivista che egli ha fatto dei progetti di legge che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento per regolare meglio questa materia delle acque, e che hanno anche ottenuto quasi tutti il suffragio favorevole.

In questo intendimento rimarrò fermo, perchè ancora parecchio ci è da fare.

L'esecuzione sarà lunga e difficile; gli effetti utili non potranno toccarsi con mano se non dopo qualche tempo. Ma confido che gli effetti saranno molto notevoli, specialmente quelli della legge diretta a regolare i torrenti; la quale gioverà immensamente a migliorare il regime dei fiumi e delle bonifiche.

Per limitarmi, al necessario, prenderò in esame soltanto tre osservazioni dell'onorevole Sormani-Moretti, due delle quali sono incluse nell'ordine del giorno da lui presentato.

Egli si lagna che oggi vi siano troppi uffici speciali, che influiscono direttamente od indirettamente sul regime della laguna, e lamenta che non ci sia fra loro sempre unità d'azione.

Questo è verissimo e, come egli ha già detto, nel regolamento nuovo del Genio civile, segnatamente coll'istituzione degli ispettori di compartimento, quell'unità perduta si riacquisterà; e degli uffici, quelli che non saranno necessari si sopprimeranno.

L'ordine del giorno contiene due materie: l'una è un invito al Governo di presentare un regolamento lagunare; l'altra è una raccomandazione per ciò che concerne le opere nel bacino di Venezia.

Ora quanto al regolamento è certo che la materia è difficilissima non tanto sotto l'aspetto tecnico pel quale noi possiamo risalire alle sapientissime disposizioni della Repubblica veneta, quanto segnatamente sotto l'aspetto dei diritti particolari di proprietà.

Io credo questa materia così importante da un lato, così delicata dall'altro, non debba essere disciplinata con un semplice regolamento, ma bensì con una disposizione di legge. Quindi assumo e accetto l'impegno di presentare un progetto di legge per regolare il regime lagunare.

Quanto altra parte dell'ordine del giorno, in massima l'accetto; ma nei limiti del potere esecutivo, e in quanto non occorra una legge.

Senatore SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SORMANI-MORETTI. Ringrazio l'onorevole ministro di quanto ha detto in risposta alle mie parole e d'aver dichiarato accettare l'ordine del giorno da me proposto.

Devo dichiarare al collega ed amico Lampertico, che io ho voluto semplicemente nella prima parte di quell'ordine del giorno, ricordare l'ordine del giorno stato votato dal Senato il 25 giugno 1891, rammentando al Governo che sono passati due anni e che realmente là vi sono delle necessità, cui il volgere del tempo rende ognora più urgenti ed alle quali occorre quindi, senza più indugi, provvedere.

Io riconosco perfettamente che è un tema difficilissimo quello del regime lagunare, ma devo fare osservare anche all'onorevole Lampertico che dei diritti di proprietà ve ne sono tanto da una parte che dall'altra, tanto, cioè, in terraferma quanto nelle acque lagunari; che vi sono dovunque diritti e doveri inosservati; che v'hanno persino usurpazioni da una parte e dall'altra, e che, non essendovi dal 1840 ad oggi alcuna efficace ed osservata legge, nè quasi neppure alcuno più che vigilasse, ne sono nati molti e gravissimi guai, ai quali occorre riparare oggi tanto più che i lavori con assai dispendio colà attuati permetteranno che le nuove invocate leggi regolamentari riescano,

quando siano adottate e fatte osservare, veramente efficaci all'incolumità ed alla prosperità della laguna. Vi erano colà colture produttive oggi distrutte e che non potranno crearsi di nuovo e rifiorire se non sotto un regime tutelare. Vi sono prodotti di acquicoltura, parola che tutto insieme abbraccia quanto si fa e produce coll'industria dell'uomo nell'estuario e che comprende quindi la caccia valliva, la piscicoltura, l'ostricoltura, la mitilicoltura, l'utilizzazione d'alghie e d'altri vegetali colà nascenti, nonchè anche l'industria delle saline che là sonvi appartenenti allo Stato, molte delle quali industrie acquicole, pel nessuno e quindi pessimo regime attuale hanno sofferto molto, quand'anche non siano state, come taluna di esse, annientata.

Convengo coll'onorevole senatore Lampertico, sia, ad evitare malintesi ed a confermare il concetto che indusse il Senato a votare l'ordine del giorno del 25 giugno 1891, da modificare quello mio oggi proposto a rinnovazione o conferma dell'altro, precisando che il Ministero abbia a presentare un progetto di legge e non già solo un regolamento che sfuggirebbe, del resto, se puramente fosse tale, alle competenze di questo alto Consesso. Ma osservo di nuovo che vi sono interessi da tutte le parti i quali tutti bisogna salvaguardare, e però occorrono queste leggi regolamentari, siccome, accettando l'ordine del giorno proposto, riconobbe lo stesso onorevole Ministro.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Io debbo essermi espresso molto male quando ho dato cagione di credere all'onorevole senatore ed amico, titolo di che mi onora, che io intenda di tutelare certi diritti piuttosto che altri.

Io ho detto solo che sono in gioco dei diritti privati; che è in gioco la ragione civile; che la ragione civile va rispettata anche dal potere legislativo. Ho detto anche di più, e cioè che altra volta il non essersi tenuto conto di questo è stato cagione che quello che noi ci proponevamo per utilità pubblica non ha potuto avere effetto.

Posto ciò, si prenda bene in esame la ragione giuridica, e nelle provvisori di utilità pubblica, che si proponessero, non sia lesa. Dove dunque

fosse d'uopo di portar pregiudizio in nome dell'utilità pubblica a interessi che siano sotto l'égida della ragione civile, vi si porti, come i principii della nostra stessa legislazione esigono e come esige il diritto, equo compenso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Qui si parla molto di diritti privati, ma io faccio osservare che le regole per mantenere viva ed intatta per la salvezza di Venezia e di Chioggia, la laguna, che è bene pubblico, il Senato veneto fino dal 1500 pubblicò varie ordinanze che determinavano i diritti dello Stato su quella laguna.

Questi diritti privati che sorgono adesso, specialmente adesso, pretendono difendere, o meglio, legittimare dei fatti ch'io ritengo abusivi; prima che questi fatti siano legittimati, io raccomando vivamente all'onorevole ministro di bene esaminare le *terminazioni* venete che fissavano le regole per la conservazione della laguna di Venezia, le quali *terminazioni* sono vere leggi, non regolamenti.

E la Repubblica veneta era giusta nelle sue determinazioni e se vi era lesione di diritti privati, da offendere nei riguardi o provvedimenti dell'interesse pubblico, la Repubblica veneta li risarciva sempre; io giorni fa ho mandato al ministro privatamente una raccolta di *terminazioni venete* dal 1556 al 1559 relativa alla bonificazione di terreni incolti e all'apertura di colatori e di scoli.

Vedrà l'onorevole ministro da questa raccolta come era giustissimo quel Governo che non intraprendeva i lavori se prima non si pagava l'indennità dei terreni da occuparsi e da espropriarsi, sicchè è un asserto gratuito che si siano violati i diritti privati per il regime e la incolumità della laguna di Venezia; esami bene le *terminazioni* le quali, ripeto, sono leggi e dovevano essere rispettate, ed hanno ancora vigore perchè mai furono abrogate.

I regolamenti che furono fatti dopo non abrogarono mai le *terminazioni* della Repubblica veneta e su questa questione ella troverà un bellissimo lavoro riassuntivo fatto da un ingegnere-capo, purtroppo defunto, il cav. Colbertaldo, che era il giusto difensore della laguna veneta, uomo giusto, il quale non si sarebbe

mai permesso di raccomandare al Governo violazione di veri diritti privati.

Quanto poi alle leggi e ai regolamenti che ora s'invocano io inclino a credere che sia più opportuno presentare innanzi al Parlamento un progetto di legge che regoli la laguna anche in correlazione ai progressi che ha fatto la piscicoltura, perchè non vi è nessuna ragione che si vogliano invariabili le leggi e i regolamenti di tre secoli fa, non curando gli interessi che il progresso ha dato e che ha già introdotto per la utilità pubblica, e che sono una parte notevole della ricchezza nazionale.

In quanto al progetto di legge che ora si discute, in complesso io lo approvo, ma prendo occasione della citazione di un verso poetico per fare breve osservazione.

Il relatore, che è distinto letterato, lo citò, e disse:

Rapido sì, ma rapido con legge.

In questa rapidità dei lavori di difesa contro i fiumi finora la questione fu relativa alle forze della nostra finanza. Io ricordo che nel 1868, nel 1872, nel 1882 noi abbiamo avuto disastri di inondazioni per rottura di arginature, i quali disastri in gran parte si sarebbero evitati se a tempo fossero stati finiti i lavori che erano richiesti per tenere i fiumi nelle condizioni da poter garentire la sicurezza dei territori.

Si sono voluti fare dei progetti di legge, come questo, diluendo la spesa persino in quindici anni. Ma i fiumi non guardano mica le nostre leggi; i fiumi obbediscono ai fatti, obbediscono agli infrenamenti che noi opporremo e bisogna essere pronti e previdenti nelle riparazioni e nelle difese.

Da parte mia deploro che la condizione delle nostre finanze non sia mai stata tale da permetterci di poter fare lavori con quell'ampiezza e rapidità che è necessaria quando si tratta di combattere i fiumi, perchè i fiumi non attendono mica alle disposizioni delle nostre leggi, i fiumi sono infrenati quando noi a tempo mettiamo i freni e quando noi a tempo facciamo arginature che per altezza e solidità possono resistere all'urto delle acque. Quanto all'altezza delle arginature è imprudente tenere argini che non abbiano quelle condizioni e qualità stabilite in generale dalla legge.

È una grande imprudenza non fare a tempo

i lavori di necessaria difesa, e per questa imprudenza noi abbiamo speso molti danari, molti milioni di lire a carico dello Stato, e prodotti danni enormi a delle provincie fertilissime che da un momento all'altro abbiamo veduto coperte dalle acque.

Quindi io vorrei che si abbreviasse il termine per l'esecuzione dei lavori qui proposti.

Non oso dire riduciamolo a quattro anni, ma certo occorre essere solleciti e non indugiare le opere di urgente difesa per non dover soffrire di nuovo i disastri patiti in un passato che non è punto remoto. Veda l'onorevole ministro di provvedervi utilizzando magari quelle eventuali economie che potesse fare altrove, per sollecitare le opere di difesa arginale.

Senatore MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MARIOTTI, *relatore*. Innanzi tutto mi è caro rivolgermi al sapiente idraulico Alberto Cavalletto. Io qui ho pensieri di amministratore; certo non ho neanche sognato di fare l'idraulico. Quando parlava l'onor. Cavalletto mi sono ricordato che i ministri del Regno, dal 1848 in poi, i quali hanno retto il Ministero dei lavori pubblici, sono stati ventisei, ma quattro soli ingegneri. Uno li ha superati tutti, ed era ingegnere e giurista insieme, Pietro Paleocapa.

Ora i ventidue ministri non ingegneri hanno dovuto valersi di persone tecniche per conoscere i bisogni e provvedervi. Io pure, seguendo il loro esempio, ho osato accettare l'ufficio di relatore in questo progetto con pensieri soltanto amministrativi, seguendo, come ha fatto ogni ministro, pareri e giudizi d'ingegneri e di Consigli superiori.

L'onor. Cavalletto ha detto una cosa giustissima, e cioè che i fiumi non stanno ad aspettare le leggi. Ma badi che il verso del Tasso da me citato non aveva attinenza alcuna con questa legge. Io ho voluto dire che le opere non devono essere tumultuarie. Anzi quasi temendo le censure di uomini come l'on. Cavalletto, ho detto: il tempo per eseguire bene i lavori è necessario e può essere solamente determinato dai savi dell'arte. Pensando all'onorevole senatore Cavalletto avrei detto: « dai sapienti dell'arte ». Del resto ad affrettare i lavori vi è un mezzo, e cioè la facoltà

che dà la legge alle provincie, ai comuni ed ai consorzi di anticipare le spese.

Una legge per la sistemazione dei fiumi fu proposta e sancita fino dal 1881. Essa ammetteva il principio dell'anticipazione delle spese, qualora gli enti interessati volessero eseguire le opere più sollecitamente.

Dall'altra parte la ristrettezza delle finanze è tale che più non si può chiedere al Governo, ed anzi è da ringraziarlo di aver fatto uno sforzo per questo disegno di legge che, spero, avrà il voto favorevole del Senato.

Quanto all'ordine del giorno proposto dal senatore Sormani-Moretti, l'Ufficio centrale ha poco da dire. La materia del regolamento lagunare che egli vorrebbe convertita in legge, non ha stretta attinenza colla discussione odierna, la quale ha dato soltanto occasione di favellarne. Le dichiarazioni del signor ministro e del presidente del Senato ci pongono d'accordo per quanto riguarda alla spesa necessaria per la sistemazione dell'estuario veneto, e dico che le stesse norme si debbono eseguire per i lavori previsti nella legge che discutiamo e cioè per i fiumi Reno, Gorzone, Brenta, e gli altri.

Dopo queste dichiarazioni l'Ufficio centrale per mio mezzo raccomanda al Senato l'approvazione del progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io vorrei qualche chiarimento dall'onorevole ministro e dal relatore sulla sorte, che si fa al fiume Aterno e sul silenzio quanto al Pescara.

Il fiume Aterno è anche esso un fiume noto per eventi storici. Vi pugnò dappresso Braccio da Montone. Il Pescara è pur esso un fiume celebrato nella storia di Venezia, che nella sua decadenza segnava alle foci del Pescara l'ultimo confine della sua dominazione sul mare Adriatico. Vi morì annegato Francesco Sforza. Ma non sono le rimembranze storiche che possono determinare simiglianti leggi, bensì i guasti che alle proprietà recano le alluvioni. Precipue cagioni dei danni sono i disboscamenti delle montagne; anche i nostri maestosi monti appennini, dentro i quali vivono ancora lupi ed orsi, e su i quali si rifugiarono papa Celestino, Cola da Rienzo ed il Tasso, hanno sofferto grandi guasti.

L'Aterno conserva questo nome sino a Popoli; più oltre prende il nome da Pescara. Le città più danneggiate dalle alluvioni sono Popoli, Pescara, Castellammare. Di continuo i consigli provinciali di Teramo e di Chieti fecero rimostranze al Governo sulla necessità che il medesimo avesse concorso ad impedire i danni delle alluvioni che con l'inondare i campi attigui lasciano miasmi produttori di febbri, e non di rado interruppero il transito ferroviario della linea internazionale che tocca Brindisi.

Per questa legge si promette di fare qualche cosa per l'Aterno, infatti nella tabella la sistemazione dell'Aterno è solamente autorizzata. Per le popolazioni riverane del Pescara non può dare il Governo affidamento che presto si provvederà?

L'altra Camera legislativa adottò un ordine del giorno che a me non spetta per prescrizione del nostro regolamento di citare. Qui dove non mi premono sollecitazioni di amministrazioni o di elettori, la carità del natio loco e il principio della giustizia distributiva mi dettano una vivissima parola in favore di quella regione.

Ricorderà l'onorevole ministro le grandi alluvioni di pochi anni or sono, i sussidi e i comitati di beneficenza sòrti a lenirne i danni. Quei fatti obbligano il Governo a fare promesse ispirate all'invocato principio della giustizia distributiva.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Come ebbi l'onore di dichiarare davanti all'altro ramo del Parlamento, così dichiaro qui che in questa legge sono state comprese solamente le opere proprio urgenti di completamento di sistemazione già avviate; quindi per l'Aterno vi è compresa solamente quella parte che riguarda la sistemazione già iniziata.

Ma questo non è che un passo, il quale deve aver poi la sua continuazione. Per l'Aterno e per il Sagittario segnatamente ho già ordinato

gli studi riguardanti la sistemazione montana, perchè credo ottenere di più con una razionale sistemazione montana che non con la sistemazione di argini continui longitudinali.

Quindi l'onor. senatore Pierantoni può esser sicuro che, come fu dichiarato anche nell'accettazione dell'ordine del giorno, accanto a questo provvedimento, che è d'indole urgente dovendosi di finire ciò che si è incominciato, verranno altri provvedimenti fors'anco più razionali e certamente più completi, e più conclusivi che non sia questo tanto per l'Aterno e il Sagittario, quanto per il Pescara che li riceve, e ha bisogno di avere anche esso completata la sua sistemazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

L'ordine del giorno presentato dal signor senatore Sormani-Moretti è stato ora modificato in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onor. Lampertico e dal signor ministro nel seguente modo:

« Il Senato, riconoscendo l'importanza di tutelare la laguna veneta, invita il Ministero a presentare sollecitamente un progetto di legge sul regime della medesima ed a prendere in nuovo esame la stato attuale e le conseguenze prevedibili dei lavori in corso nell'estuario, affinchè, entro il limite delle somme assegnate già allo scopo nei rispettivi bilanci annuali, sia data la precedenza alle opere riconosciute più urgenti, e più prossime a compimento ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 11,500,000 per la esecuzione delle opere idrauliche indicate nella tabella annessa alla presente legge, le quali sono dichiarate di pubblica utilità.

Rileggo la tabella:

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORMATA DEL 3 AGOSTO 1893.

Tabella allegata agli articoli 1 e 2.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Spesa totale
1	Opere per completare la sistemazione autorizzata dalla legge 13 luglio 1881, n. 333, del Reno e dei suoi influenti . . . . .	7,000,000
2	Opere per completare le sistemazioni autorizzate dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, dei fiumi Gorzone, Brenta e Bacchiglione, . . . . .	2,850,000
3	Opere per completare le sistemazione dell'Aterno e Sagittario . . . . .	650,000
4	Somma a calcolo per le spese imprevedute per la esecuzione delle opere suindicate . . . . .	1,000,000
Totale . . . . .		11,500,000

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'art. 1:  
Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 2.

La spesa di cui nel precedente articolo, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e verrà ripartita in otto esercizi come segue:

Esercizio 1894-95 . . .	L.	500,000
» 1895-96 . . .	»	500,000
» 1896-97 . . .	»	500,000
» 1897-98 . . .	»	2,400,000
» 1898-99 . . .	»	2,400,000
» 1899-1900 . . .	»	2,400,000
» 1900-01 . . .	»	2,400,000
» 1901-02 . . .	»	400,000
Totale L.		<u>11,500,000</u>

Tali annui stanziamenti saranno iscritti nel bilancio in quattro capitoli, con le denominazioni indicate nella tabella predetta. Questa riparti-

zione verrà fatta a seconda di bisogni, ma non dovrà mai eccedere la somma complessivamente autorizzata dalla presente legge per ciascun anno e per ciascun capitolo.

(Approvato).

## Art. 3.

Nelle spese per opere idrauliche di seconda categoria concorreranno le provincie e gli altri interessati, secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi.

(Approvato).

## Art. 4.

Qualora provincie, comuni, consorzi ed altri interessati provvedano, nelle forme di legge, e con approvazione del Ministero dei lavori pubblici, ai mezzi finanziari per anticipare la costruzione di opere contemplate dalla presente legge, saranno loro rimborsate dallo Stato le somme anticipate, ma senza interessi e negli esercizi da convenirsi, dentro i limiti degli annui stanziamenti stabiliti all'art. 2.

(Approvato).

## Art. 5.

L'appalto delle opere autorizzate dalla presente legge, potrà essere fatto a licitazione privata.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Approvazione degli articoli del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86 » (N. 168).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccedere la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 168).\*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

## Art. 1.

Al comune di Busalla (Genova) è accordata l'autorizzazione di sovrimporre ai tributi diretti per l'anno 1893 la somma di L. 5,364 24; dall'anno 1893 al 1916 inclusivo di L. 9,571 60; dall'anno 1917 al 1918 inclusivo di L. 8243 20; dal 1919 al 1923 inclusivo la somma di lire 6,225 28 e ciò per provvedere all'estinzione di sei mutui verso la Cassa depositi e prestiti, l'uno di L. 30,000 contratto per trent'anni e con decorrenza dal 1887, l'altro pure di lire 30,000 contratto per trent'anni e con decorrenza dal 1889; il terzo di L. 60,000, il quarto di L. 4,000, il quinto di L. 36,000 e il sesto di L. 11,000 da contrarsi pure per trent'anni con decorrenza dal 1894 e da servire rispettivamente all'estinzione di debiti onerosi, al paga-

mento di maggiori spese per l'edificio scolastico e a lavori del cimitero.

(Approvato).

## Art. 2.

Al comune di Carpegna (Pesaro) è accordata la facoltà di applicare dal 1894 a tutto il 1918, la sovrimposta di L. 7,090 32 da servire all'ammortamento di due mutui, l'uno di lire 81,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per remissione di debiti onerosi incontrati, quasi esclusivamente, per la costruzione delle strade obbligatorie, e l'altro di L. 24,000 contratto nel 1883 con la Cassa stessa da trasformarsi, la cui liquidazione al 31 dicembre 1893 sarà di L. 23,197 12.

Al comune stesso è data autorizzazione di applicare al bilancio 1893 la sovrimposta di L. 4,500.

(Approvato).

## Art. 3.

È accordata al comune di Forlì del Sannio (Campobasso) l'autorizzazione di delegare alla Cassa depositi e prestiti, per 25 anni a datare dal 1894, la tangente annua di sovrimposta di L. 2,085 per far fronte all'ammortamento di un mutuo di L. 30,000 da contrarsi per l'estinzione di passività onerose, e di eccedere conseguentemente la media triennale 1884-86 per tutto il tempo occorrente, tenuto conto della scadenza dei mutui precedentemente contratti colla Cassa medesima per la restituzione dei quali trovansi ora vincolata una sovrimposta di lire 1,151 52.

Allo stesso comune è inoltre accordata la facoltà di applicare, per tutto il tempo che occorre, la sovrimposta del 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria.

(Approvato).

## Art. 4.

Il comune di Sante Marie (Aquila) al fine di pareggiare il bilancio 1893 è autorizzato ad avvalersi della sovrimposta di L. 8,739 66, eccedente il limite della media del triennio 1884-1885-86 di lire 4,170 26. Lo stesso comune è altresì autorizzato ad applicare la sovrimposta di L. 8,739 66 dal 1894, inclusivo, al 1913, inclusivo; e di L. 7,465 20 dal 1914 al 1918, in-

clusivo, affine di provvedere all'estinzione di tre mutui, due già contratti (uno nel 1882 e l'altro nel 1886), e un terzo di lire 60 mila da contrarsi per 25 anni e agli interessi del 5 per cento con la Cassa depositi e prestiti, da servire al pagamento di un debito oneroso fatto con l'Impresa costruttrice della strada obbligatoria Fonte Canale-S. Giusto, nonchè al pagamento delle indennità e relativi interessi agli espropriati per la strada suddetta e per quella della frazione di S. Giovanni.

(Approvato).

Art. 5.

I comuni indicati nello elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1893 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 ed il limite legale applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco che segue.

(Approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria . . . . .	Cellarengo . . . . .	5,000 »	»
2	Id. . . . .	Piovera . . . . .	9,978 »	0.77239
3	Avellino . . . . .	Mercogliano . . . . .	14,074 17	0.6674
4	Caltanissetta . . . . .	Marianopoli . . . . .	6,780 »	»
5	Id. . . . .	Serradifalco . . . . .	39,357 14	1.74512
6	Catania . . . . .	Castiglione di Sicilia . . . . .	55,153 38	1.5308
7	Id. . . . .	Palagonia . . . . .	19,607 12	0.73642
8	Id. . . . .	S. Giovanni la Punta . . . . .	5,610 60	0.70298
9	Id. . . . .	S. Michele di Ganzaria . . . . .	4,493 28	0.39298
10	Id. . . . .	Zafferana Etnea . . . . .	6,500 »	»
11	Cosenza . . . . .	S. Sosti . . . . .	5,780 98	0.819885
12	Id. . . . .	Torano Castello . . . . .	13,300 76	1.515680
13	Cuneo . . . . .	Murazzano . . . . .	18,557 44	1.8142
14	Foggia . . . . .	S. Agata di Puglia . . . . .	26,144 08	0.94722
15	Messina . . . . .	Roccella Valdemone . . . . .	12,727 25	»
16	Id. . . . .	Valdina . . . . .	4,645 11	»
17	Id. . . . .	Venetico . . . . .	5,764 03	»
18	Novara . . . . .	Pezzana . . . . .	20,102 38	0.7102
19	Id. . . . .	Roasenda . . . . .	4,697 88	0.8289
20	Porto Maurizio . . . . .	Perinaldo . . . . .	9,877 90	4.094
21	Reggio Calabria . . . . .	Martone . . . . .	6,712 59	2.56
22	Roma . . . . .	Bomarzo . . . . .	8,787 42	»
23	Salerno . . . . .	Cannalonga . . . . .	2,955 63	1.07663
24	Id. . . . .	Orria . . . . .	6,178 58	1.63368
25	Id. . . . .	Trentinara . . . . .	9,107 25	1.49154
26	Torino . . . . .	Alpette . . . . .	4,293 97	10.876
27	Id. . . . .	Oyace . . . . .	1,551 33	»
28	Id. . . . .	S. Marcel . . . . .	4,388 35	1.705
29	Id. . . . .	Verrayes . . . . .	2,100 »	»
30	Udine . . . . .	Attimis . . . . .	19,751 88	2.97369
31	Id. . . . .	Castelnuovo del Friuli . . . . .	12,099 96	3.1499

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà fra poco a scrutinio segreto.

Pregherei i signori senatori di non allontanarsi dall'aula perchè, per guadagnar tempo, mi parrebbe opportuno di procedere oggi stesso alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi e approvati per articoli. Così domani s'incomincierebbe la discussione del progetto di legge pel riordinamento degli Istituti di emissione.

Voci. Bene, benissimo.

**Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980 » (N. 169).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge: Provvedimenti per l'esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 169).

Senatore CANNIZZARO. Mi permetta il Senato che anche a quest'ora avanzata io esprima un lamento che il progetto di legge in discussione m'ispira, non ostante che debba riuscire inefficace per ora, del resto assai inoffensivo per questo progetto di legge.

Delle varie opere sì edilizie che governative, che con la legge del 1881 noi promettemmo compire in Roma, la legge del 1890 e quella attuale dimenticarono del tutto soltanto quelle che riguardavano il progresso scientifico, cioè gli edifizii destinati ai musei ed agli istituti di scienze sperimentali dell'Università di Roma, i quali erano contemplati nella legge del 1881, insieme alla sede dell'Accademia dei Lincei in pari grado del Policlinico, delle caserme e del palazzo di Giustizia; non ostante che la spesa per questi istituti scientifici fosse la più modesta in rapporto soprattutto ai milioni che costavano gli altri edifizii. Ciò fa temere che nell'opinione pubblica si sia intiepidito anche quell'ideale che è il culto del decoro nazionale scientifico. Questa dimenticanza dimostra certamente che noi non siamo stati solleciti di adempiere quelle promesse che poco dopo il

1870 abbiamo fatto non solo all'Italia, ma allo intero mondo civile.

Il Senato rammenterà come ebbe eco in tutto il mondo civile quella risposta che il Sella diede al Mömmsen, quando questi l'apostrofò con quel modo vibrato tutto suo, dicendogli: « Ed ora che cosa intendete fare a Roma, dove non si sta senza propositi cosmopoliti? » Il Sella rispose: « L'Italia ha il proposito cosmopolita di fondare a Roma il culto della scienza pura ».

Queste parole furono accolte dal Parlamento con un *urrah* di entusiasmo ed ebbero eco in tutta l'Europa civile.

A questo programma poi il Parlamento si è mantenuto fedele per più anni, avendo spinto il Governo a provvedere; ed è strano il poco effetto utile che si è avuto dai caldi propositi molte volte manifestati dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Rammenterò rapidissimamente quando nel 1872 si volle con legge provvedere ad alcuni degli Istituti universitari cioè all'Istituto di chimica e a quello di fisica, la Camera dei deputati non volle accettare il progetto di legge se non quando fu assicurato che contemporaneamente si acquistava un'estesa area per potere in pochi anni provvedere agli altri Istituti di scienze sperimentali, oltre a quelli con cui si provvedeva con quel primo progetto di legge. È perciò che si espropriò quell'area di Panisperna, e quando fu espropriata, fu allora che la Commissione poté riferire alla Camera e riferì in questo senso: « Che quelli erano i primi edifici scientifici che il regno d'Italia avrebbe stabilito in Roma, avendo nello stesso tempo assicurata l'area per venire compiendo tutti gli altri distaccati ma vicini l'uno all'altro ». Al 1876 quando un altro briciolo di questo disegno venne proposto, la Camera, con un ordine del giorno impose al Governo di presentare un progetto di legge nel quale sian determinati i lavori tutti occorrenti per compire gli edifici scientifici universitari, e sia chiesta la somma necessaria a tal fine ripartendola in parecchi bilanci; ed il Senato riconfermò un ordine del giorno simile.

Il ministro Coppino allora disse parole che ebbero in Italia, e direi anche in Europa, una grande eco, avendo espresso il disegno comune di tutti i partiti parlamentari e del Go-

verno, colle seguenti parole: « Così siamo sicuri che, dato certo periodo di tempo, noi avremo finalmente quell'Università la quale risponda al concetto di questa Roma la cui grandezza con tanta varietà di linguaggio è stata fatta risaltare dai vari oratori che hanno preso la parola nella presente discussione ».

Colla legge del 1881 si credè di soddisfare a questo impegno contemplando gli Istituti scientifici a fianco del palazzo dell'Accademia dei Lincei. Ma la somma stanziata in quel primo preventivo fu subito riconosciuta insufficiente, come avvenne e largamente pel Policlinico, per il palazzo di giustizia, per le caserme, ecc.

Con la legge del 1890 si provvide a supplire i fondi per continuare tutti questi altri edifici; dei soli edifici universitari non si parlò più.

Io ora rammento la cosa agli onorevoli ministri non foss'altro per l'avvenire perchè si tratta di una dimenticanza imperdonabile secondo me. Comprendo che la dimenticanza è della legge del 1890, non di questa che non fa che eseguire quella.

Con tutte le manifestazioni parlamentari, con tutte le buone intenzioni manifestate dai successivi ministri, con tutti gli ordini del giorno approvati - e ne potrei leggere una lunga filza - fa meraviglia che di questi benedetti istituti scientifici il cui importo non avrebbe superato i 2 milioni e mezzo da distribuirsi in vari esercizi, non si sia fatto ancora nulla.

Quale è la spiegazione di questo fatto?

Io non lo so: eppure il Policlinico supera di molti milioni il preventivo e con questa legge si apprestano questi milioni.

A proposito del quale io desidererei avere dal Governo l'assicurazione che nel Policlinico, oltre alle cliniche trovino un posto anche le scienze mediche direttamente annesse alle cliniche; perchè allora sarà un insieme decoroso per l'avvenire ed utile al progresso delle scienze mediche. A queste dispendiose opere si provvide perchè ebbero un potente Mecenate, non fu così per questi modesti istituti sostenuti di poveri e modesti professori universitari, la cui parola, la cui insistenza sono riesciti inefficaci.

Adempio al mio dovere rammentando anche questa volta al Governo il bisogno di provvedere almeno in avvenire, giacchè la condizione degli edifici universitari in Roma, salvo quei

pochi che si sono fatti, non solo non conviene alla scienza, ma è anche poco decorosa. E quando penso che noi vogliamo chiamare il mondo ad una esposizione, considero anche l'effetto che farà l'espore queste nostre miserie.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Il senatore Cannizzaro ha fatto un lamento che riguarda le scienze; a me si consenta di esprimere un lamentevole desiderio che riguarda il progresso civile di paesi vicini a Roma, i quali meritano la considerazione, non dico maggiore, ma almeno non minore di Roma.

Chiunque percorre la ferrovia da Roma fino alle pendici del monte Soratte, cioè un cammino di 70 chilometri, vede quattro stazioni, ciascuna distante dall'altra più di 10 chilometri: Monterotondo, Fara-Sabina, Poggio Mirteto e Stimigliano. Tali stazioni sono sulla sponda sinistra del Tevere; dall'altra sponda c'è una ventina di paesi prossimi al Tevere, prossimi alla ferrovia; ma gli abitanti non possono andare in ferrovia. Se vogliono giovare devono venire a Roma, cioè camminare 20, 30 chilometri, mentre potrebbero percorrere quattro, sei, dieci, per andare in qualcuna di queste stazioni della sinistra del Tevere. Ovvero, per necessità, debbono con pericoloso disagio trapassare il fiume con barche alla maniera dei selvaggi. Eppure sono popolazioni che vorrebbero economicamente prosperare.

Non so se sia possibile, senza comunicazioni, di far prosperare una popolazione, nè comprendo il miglioramento della campagna romana senza strade e senza ponti.

Si dice che la provincia di Roma voglia fare un ponte a Poggio Mirteto. Replico, si dice, perchè quelle popolazioni lo aspettano da grande tempo ed ancora non ne veggono l'esecuzione, anche perchè dall'altra parte del Tevere vi'è un'altra provincia, e per metter d'accordo due provincie s'incontrano difficoltà.

Ma ciò non basterebbe. Altri ponti sono necessari, non monumentali, ma di ferro, perchè poco costosi e facili a farsi presto. Così si potranno beneficiare economicamente tutte quelle buone e laboriose popolazioni. Perchè a ogni stazione sono prossimi parecchi paesi tanto della provincia romana che dell'umbra;

tutti bisognosi di facili comunicazioni per commerci fra loro o con luoghi lontani.

Ora io dico al signor ministro: se queste popolazioni, che non vi chiedono ferrovie, ma vi chiedono il mezzo per valersene, se queste popolazioni che non conoscono altre grandi strade tranne le consolari, come la Flaminia e la Salaria o ponti, come il ponte Felice, fatto da un imperatore romano e ristaurato da un papa, perchè non rendiamo utili con accessi alle stazioni le altre strade obbligatorie o consorziali fatte per legge, per mantenere le quali spendono molto senza ottenere lo scopo principale?

Il trascurare quelle popolazioni, come si fa, mi pare troppo.

Si pensi che in quei luoghi c'è gioventù valorosa e vigorosa, la quale vorrebbe cooperare alla prosperità civile dei propri paesi, e rimuovere le ragioni di giusti e universali lamenti.

Io pregherei l'onorevole ministro di porre attenzione a queste cose, di voler mandare persone per esaminar bene i bisogni di queste popolazioni, per vedere se quello che io dico è ragionevole, o come si può effettuare. E poi per i provvedimenti opportuni istigherà le provincie, farà proposte per concorrere alla spesa; per modo che si possa soddisfare questo desiderio che mi pare giusto. Vedere la ferrovia vicina e non poterla percorrere! Le barche, che attraversano il fiume, credo che siano gli avanzi della flotta di Enea. Qualcuno vi può passare, ma nè merci, nè altro può essere trasportato all'altra sponda; e neanche le persone in qualche stagione dell'anno; in ogni tempo con disagio e pericoli.

Io prego il ministro di volere trovar modo di soddisfare questo legittimo desiderio. Quelle popolazioni avranno gratitudine a lui, perchè sarà il primo ministro dei lavori pubblici, che si sarà occupato con amore efficace a vantaggio loro. (*Bene, bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Cannizzaro ha riconosciuto egli stesso che la legge presente non si propone se non di dare esecuzione alle disposizioni contenute nella legge del 1890, nella quale non è parola degli Istituti scientifici.

Egli non ha mosso un rimprovero; egli ha espresso piuttosto un desiderio. È inutile che

io dica al senatore Cannizzaro che partecipo vivamente a tale desiderio suo. Lamento con lui che, nel tempo in cui le finanze dello Stato si trovavano in condizioni migliori, non si sia dato esecuzione agli ordini del giorno votati dal Parlamento ed alle raccomandazioni fatte al Governo dalle due Camere. Ma detto ciò, che vuole altro che io aggiunga?

Certo gli Istituti scientifici di Roma non si trovano in condizioni belle; ma l'onor. Cannizzaro che sa tante cose, sa anche che vi sono Università di importanza pari a quella di Roma, le quali hanno Istituti scientifici che si trovano anche in condizioni peggiori; Università che, per giunta, hanno una popolazione scolastica molto superiore e quella dell'Ateneo romano.

L'onor. Cannizzaro ha ricordato le molte belle parole e le molte larghe promesse che furono fatte in passato. Ora, per quanto povero l'ingegno mio, l'argomento è così alto e il promettere è così facile, che anche a me, credo, riuscirebbe di dire qualche parola adeguata, anche a me riuscirebbe agevole largheggiare in promesse; ma io credo che si debba rifuggire ormai da questo sistema che ha condotto a quegli effetti i quali l'onor. Cannizzaro lamenta: il meglio è per ora rassegnarsi. Certo il Governo deve aver fisso nel pensiero l'obbligo che l'essere in Roma gli costituisce innanzi alla scienza ed al mondo civile.

Quando si potrà, certamente il provvedere, l'appagare i desideri dell'onor. Cannizzaro, che sono i desideri di tutti gli studiosi d'Italia, dovrà essere una delle cure precipue del Governo. Altro non dico: penso che il Parlamento, il quale votò altra volta gli ordini del giorno che imponevano al Governo di provvedere agli Istituti scientifici di Roma, oggi non dico con altrettanto entusiasmo, ma con altrettanto vigore, rifiuterebbe a me i danari se io venissi a domandarli per dare esecuzione agli ordini del giorno medesimi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione della franchezza con la quale ha manifestato il suo pensiero, e lo ringrazio specialmente perchè creda sia questo il metodo che deve seguire un Governo, di promettere solo quello che può mantenere.

Il mio argomento però era comparativo; mentre per altre opere si erano trovati milioni, non si trova modo di provvedere al compimento degli Istituti scientifici quando si tratta di lieve sacrificio.

Ma ad ogni modo io lo ripeto, il lamento che ho espresso non può dirsi nè esagerato nè irragionevole. Provveda il Governo quando potrà.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Sono quattro volte che in parecchi anni l'onorevole collega Cannizzaro ed io parlammo per rivendicare i diritti che le leggi avevano dati all'Università di Roma. Anche oggi io ricordo all'onorevole ministro della pubblica istruzione che la questione fu posta da me diversamente da quella che la presenta oggi il mio riverito collega. Se noi non possiamo chiedere che nella strettezza del bilancio siano fatte nuove spese, io non mi lamento per quelle che sono ordinate dalla legge presente a favore di Roma, chè, se fosse possibile, tesori darei a Roma, capitale d'Italia.

Però più volte abbiamo ricordato che il palazzo delle scienze, così come ne sorse l'idea nella mente di Quintino Sella, e come fu deliberato dai poteri legislativi, doveva essere edificato per contenere con l'Accademia dei Lincei i due musei. Con questo edificio la Sapienza sgombrata dai due musei avrebbe ottenuto locali da essere assegnati ad altri insegnamenti.

Invece un ministro della pubblica istruzione fece cosa diversa del precetto, comprò, al certo a buon prezzo, il palazzo Corsini; ma quel palazzo fu tutto occupato dai Lincei.

Se tutti noi italiani sentiamo le strettezze e le necessità dei tempi, io ripeto l'istanza agli onorevoli signori ministri, affinchè decidano i Lincei, che sono buonissime e sapienti persone, di restringersi un poco per vedere se addirittura dentro quei locali non possa adattarsi alcuna parte dell'insegnamento, e se specialmente se con poca spesa non vi si possano adattare i musei. Con questo provvedimento la legge in parte avrebbe il suo impero, e l'Italia darebbe prova di associare il lavoro diuturno dell'insegnamento alla pompa, relativamente utile, dell'Accademia.

Questo esame dell'applicazione irregolare della legge si fonda sopra la restituzione dei diritti dell'Università di Roma.

Altra volta qui dissi che se non vi fosse l'abusato di alquanti studenti di assentarsi dai corsi, sarebbe fisicamente, igienicamente impossibile di dare lezione, perchè i locali sono inferiori per lo spazio a quello richiesto dagli studenti iscritti per all'assistenza ai corsi.

Credo che l'onorevole ministro, il quale ha coraggio e buona volontà, non voglia muovere guerra agli Accademici, perchè la lotta con essi è la peggiore che si possa dare dopo quella contro i poeti. (*ilarità*).

Epperò se non lo provo a fare una dichiarazione, desidero resti palese la verità: che l'Ateneo romano contro la legge fu defraudato per la ultrapotenza degli accademici.

Senatore CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Altra volta fu discusso su questa proposta fatta dall'onorevole Pierantoni e fu dimostrato che sarebbe dannosa e del tutto contraria al concetto che nel 1872 fece espropriare tutta l'area di Panisperna al fine cioè che tali Istituti sieno distaccati sì, ma in locali vicini, non solo per comodità degli studenti, ma anche per quell'influsso reciproco che lega i cultori delle varie scienze naturali.

Sentiamo già gli inconvenienti delle attuali distanze che separano, per esempio, l'istituto di chimica da quello di mineralogia; sarebbero accresciuti enormemente aumentando le distanze col portare i musei in Trastevere.

Fu anche un torto secondo me aver distaccato l'Accademia dei Lincei da tutti gli altri Istituti universitari, poichè per le distanze la biblioteca dei Lincei resta quasi oziosa.

Per queste ragioni io non credo menomamente che il ministro possa avviarsi sulla via nella quale vorrebbe spingerlo il mio collega, e dico piuttosto - aspettate anzichè peggiorare le condizioni attuali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallozzi.

Senatore GALLOZZI. Non avevo intenzione di prender la parola su questo progetto di legge per i miglioramenti della città di Roma. Ho udito però il senatore Cannizzaro lamentare le condizioni degli Istituti scientifici di Roma, ed allora mi è sorta l'idea di domandar la parola per dire al senatore Cannizzaro che se Messenia piange, Sparta non ride. Ho domandato anche la parola per ringraziare l'onorevole

ministro della istruzione pubblica, che ha fatto sentire al senatore Cannizzaro, che se l'Università di Roma non sta in floride condizioni, vi è qualche altra Università di primo ordine in condizioni impossibili per andare innanzi: e siccome il bilancio non permette di largheggiare molto, noi attendiamo con pazienza i provvedimenti promessi, giacchè il ministro ha riconosciuto la loro urgenza.

L'Università napoletana si trova in pessime condizioni, e se si è parlato del disagio di Roma, il ministro stesso ha detto quali sono le condizioni dell'Università di Napoli alla quale appartengo da ben trent'anni. Ed avrei mancato al mio dovere se non avessi richiamato l'attenzione dei ministri e del Senato sulle urgenze dell'Università napoletana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Mariotti ha ragione: per lunghissimo tratto, forse per un centinaio di chilometri noi non possediamo ponti che attraversino il Tevere. Dovrebbero essere costruite tre strade provinciali, una dalla provincia di Roma, una da quella di Perugia ed una terza per cura di entrambe coi relativi ponti sul Tevere; ma è molto difficile persuaderle a intraprenderne la costruzione.

La provincia di Perugia ha iniziato lo studio per un ponte, e questo studio è già abbastanza avanzato; ma non ha fino ad ora spiegato molto zelo per eseguire l'opera. Quanto all'altro, che dovrebbe essere costruito da entrambe le provincie, si è tentato di mettere d'accordo le loro rappresentanze e quelle dei comuni, ma il tentativo non è fin qui riuscito.

L'onor. Mariotti dice: io non so quale parte abbia in ciò il Governo, ed io mi rivolgo al ministro perchè faccia studiare la cosa meglio, e poi ecciti, occorrendo, sussidi le provincie affinchè le opere sieno compiute. Lo farò, e vedrò anche di far ridurre la spesa, giacchè bisogna abbandonare quelle idee di grandiosità che ci fanno pagare le opere tre e quattro volte più di quello che sarebbe sufficiente al bisogno. È un quarto d'ora questo in cui l'utilità deve andare avanti a tutto.

Senatore MARIOTTI. Ringrazio l'on. Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La somma di sei milioni e mezzo che resta ancora da stanziare a compimento della spesa di dieci milioni di lire, autorizzata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980, per la costruzione del Policlinico Umberto I in Roma, sarà erogata nel modo fissato dall'annessa tabella A per le varie opere nella medesima indicate.

Il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'area sull'Esquilino tra la porta Maggiore ed il viale Manzoni, di cui all'art. 1 della precitata legge, sarà erogato nell'acquisto dell'acqua Marcia occorrente per tutti gli edifi, nelle maggiori spese riguardanti i lavori appaltati anteriormente alla citata legge, e per ultimo in altre spese eventuali.

La somme sovraccennate saranno iscritte in un capitolo unico, che continuerà ad intitolarsi: « Costruzione del Policlinico in Roma ».

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE	Importo	
		Parziale	Totale
	I. — Opere di completamento alle cliniche e ad altri edifici già appaltati . . . . .		512,000 »
	II. — Costruzione di cliniche e di altri fabbricati non ancora appaltati . . . . .		
1	Clinica ginecologica ed ostetrica . . . . .	1,350,000 »	
2	Clinica pediatrica . . . . .	240,000 »	
3	Clinica neuropatologica . . . . .	350,000 »	
4	Clinica otojatrìca . . . . .	350,000 »	
5	Bagni, cucine e opere murarie per riscaldamento e ventilazione	500,000 »	
6	Lavanderia, compreso il macchinario . . . . .	620,000 »	
7	Camera mortuaria, sala di dissezione. Reparto delle malattie infettive . . . . .	500,000 »	
8	Riscaldamento e ventilazione dei fabbricati di cui sopra (2 <sup>a</sup> parte) . . . . .	300,000 »	
9	Cappella . . . . .	180,000 »	
10	Interro di quella porzione della superficie necessaria per la clinica ginecologica, pediatrica, per la lavanderia e la camera mortuaria . . . . .	300,000 »	
11	Recinzione e fognatura . . . . .	500,000 »	
12	Gallerie di comunicazione tratti XV ed S-B (v. tipo 2) per m. 1.300 . . . . .	500,000 »	
		5,690,000 »	5,690,000 »
	III. — Maggiori spese imprevedute e spese eventuali relative alle opere anzidette . . . . .		298,000 »
	Totale . . . . .		6,500,000 »

(Approvato).

## Art. 2.

Per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma, oltre le somme già accordate, è autorizzata la nuova spesa di L. 20,000,000.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvato e dichiarato di utilità pubblica, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano in data del 18 aprile 1893, a firma degli ingegneri A. Biglieri,

E. Sassi e C. Chiapello, per il compimento della via Cavour e la sistemazione della piazza Venezia.

Un esemplare di tale piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

È autorizzata per la esecuzione di queste opere la spesa di L. 10,900,000.

(Approvato).

Art. 4.

Gli accessi al ponte Umberto I, sulla riva sinistra del Tevere, consisteranno in due rampe con la pendenza non maggiore del 4 per cento e la relativa spesa sarà sostenuta coi fondi già stanziati nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1890-91 e 1891-92.

L'avanzo, che si ottenesse sulle somme stanziato nel capitolo 62 *bis* del bilancio 1890-91 e nei capitoli 65 e 66 del bilancio 1891-92, dopo avere pagato tutte le spese già fatte a carico dei capitoli medesimi, sarà devoluto a favore del palazzo di Giustizia e iscritto al relativo capitolo del bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alla somma autorizzata dall'art. 2 e ripartita nella tabella *B* annessa all'art. 6.

(Approvato).

Art. 5.

Il secondo ponte da costruirsi sul Tevere ai termini della legge 20 luglio 1890 precitata è quello segnato nel piano regolatore col nome di ponte Vittorio Emanuele sul prolungamento della sezione di sinistra della via Vittorio Emanuele.

Per la costruzione di questo ponte e dei relativi accessi è autorizzata la spesa di L. 3,600,000.

È in facoltà del Governo, sentito il comune di Roma, di sostituire al ponte Vittorio Emanuele il ponte Cavour rimanendo autorizzata la spesa nella stessa cifra suindicata.

Con la legge del bilancio saranno fatti gli opportuni stanziamenti o modificazioni della tabella *B* annessa all'art. 6.

(Approvato).

Art. 6.

Le somme di cui agli articoli precedenti saranno stanziato in appositi capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio finanziario 1893-94, fino all'esercizio finanziario 1909-1910 inclusivamente e ripartite annualmente nel modo fissato dall'annessa tabella *B*.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893

ESERCIZI	Riparto complessivo per ogni esercizio	Riparto per ogni opera			
		Policlinico	Palazzo di Giustizia	Via Cavour	Ponte Vitt. Eman.
1893-94 . . . . .	1,000,000	(1)	1,000,000	»	»
1894-95 . . . . .	2,500,000	1,500,000	1,000,000	»	»
1895-96 . . . . .	2,500,000	1,500,000	1,000,000	»	»
1896-97 . . . . .	2,500,000	1,500,000	1,000,000	»	»
1897-98 . . . . .	2,500,000	1,500,000	1,000,000	»	»
1898-99 . . . . .	2,500,000	500,000	2,000,000	»	»
1899-1900 . . . . .	2,500,000	»	2,500,000	»	»
1890-1901 . . . . .	2,500,000	»	2,500,000	»	»
1901-1902 . . . . .	2,500,000	»	2,500,000	»	»
1902-1903 . . . . .	2,500,000	»	2,500,000	»	»
1903-1904 . . . . .	2,500,000	»	2,000,000	500,000	»
1904-1905 . . . . .	2,500,000	»	1,000,000	1,500,000	»
1905-1906 . . . . .	2,500,000	»	»	2,500,000	»
1906-1907 . . . . .	2,500,000	»	»	2,500,000	»
1907-1908 . . . . .	2,500,000	»	»	2,000,000	500,000
1908-1909 . . . . .	2,500,000	»	»	1,900,000	600,000
1909-1910 . . . . .	2,000,000	»	»	»	2,500,000
Anni 17 . . . . .	41,000,000	6,500,000	20,000,000	10,900,000	3,600,000

(1) Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94 trovansi già proposta al capitolo 73 la somma di lire 1,500,000 per la costruzione del Policlinico Umberto I in Roma.

(Approvato).

Art. 7.

In aggiunta alle somme preindicate, è accordata per maggiori spese imprevedute, per spese di liti, di transazione e per altre spese eventuali relative alle dette opere la somma di L. 1,500,000 da stanziarsi quando occorrerà ed in proporzione del bisogno, nello stato di previsione della spesa o colla legge di assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 8.

Ai termini dell'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 il servizio tecnico ed amministrativo per la costruzione delle anzidette opere resta esclusivamente affidato al Ministero dei lavori pubblici.

Le Commissioni istituite per l'alta vigilanza delle opere medesime restano in ufficio con carattere consultivo nei riguardi tecnico-igienici.

(Approvato).

**Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: « Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'art. 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per le espropriazioni nel limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887 » (N. 173).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge successivo: Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'art. 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per le espropriazioni nel limite stabilito dal piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere per decreto reale una proroga, non oltre i cinque anni, a quei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo danneggiati dal terremoto, i quali, nel termine di cui all'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3<sup>a</sup>, non avessero, per dimostrati plausibili motivi, potuto effettuare le espropriazioni del proprio piano regolatore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea, ed altri provvedimenti » (N. 174).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea, ed altri provvedimenti.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 174).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In sostituzione dei progetti di sistemazione e di allargamento del tronco del canale di Cigliano, fra l'edificio detto della Restituzione ed il ponte di sovrappassaggio della ferrovia Santhià-Biella, e di costruzione di un nuovo canale di congiunzione del Cigliano col canale Cavour, di cui è cenno nell'articolo 1° della legge 6 febbraio 1887, n. 4313, il Governo è autorizzato a dare esecuzione al progetto di congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, col canale Cavour per mezzo del naviglio di Ivrea, ampliato e sistemato fra l'edificio della Restituzione e la Naja, coll'impianto di una stazione idrometrica sperimentale presso Santhià.

Senatore ALLIEVI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI, *relatore*. Volevo soltanto fare una domanda al signor ministro dei lavori pubblici, se, cioè, esiste un progetto concreto, definitivo relativamente all'impianto della stazione sperimentale idraulica, poichè veramente non abbiamo che un cenno molto sommario sulla spesa che dovrebbe erogarsi alla creazione di questo Istituto. Ora siccome può dubitarsi se con l'economia degli altri lavori che si fa ascendere a 270 mila lire, si arrivi a creare questo Istituto, desidererei sapere se realmente ci sono dei progetti dettagliati sul costo, in modo che poi si evitino delle sorprese, e non si verifichi la necessità di approvare delle spese maggiori.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Il ministro dei lavori pubblici è un po' imbarazzato a rispondere, perchè il progetto non è suo ma del ministro del Tesoro. Non posso quindi dare una risposta molto concreta, ma tengo per certo che la spesa sarà contenuta nei più ristretti limiti. Questa materia andrebbe forse un po' meglio regolata, e sarebbe necessario stabi-

lire se questi canali debbono dipendere dal Tesoro o dai Lavori pubblici; ma a parte questo, ripeto, che pur trovandomi nella impossibilità di dare gli schiarimenti richiesti, credo fermamente che il mio collega avrà contenuta la spesa nei limiti legali...

Senatore ALLIEVI. Vuol dire che se non avrà effetto come domanda l'avrà almeno come raccomandazione.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. ...Precisamente. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo è autorizzato a stipulare colla deputazione del consorzio d'irrigazione di Galliate, Romentino, Trecate e Terano il contratto di acquisto di quel cavo consorziale alle condizioni stabilite nel compromesso approvato dall'assemblea generale dei consortisti, come risulta dall'atto 9 aprile 1893 a rogito del notaio Francesco Marella del fu Giovanni di Trecate.

(Approvato).

#### Art. 3.

In sostituzione della costruzione del canale subdiramatore, che, giusta la legge 2 giugno 1887, n. 4530, partendo dal diramatore Quintino Sella presso Olengo, doveva aver termine a sponda destra della Roggia Mora Cerca, il Governo è autorizzato a disporre l'ampliamento ed il prolungamento del suddetto cavo consorziale sino all'incontro della Roggia Mora denominata Saporiti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Alle opere suindicate si provvederà coi fondi stanziati e mantenuti nel bilancio del Ministero del Tesoro, in esecuzione delle due leggi succitate.

(Approvato).

#### Art. 5.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere autorizzate con la presente e colle leggi

23 luglio 1881, n. 329, e 7 marzo 1886, n. 3714, nonchè tutte le altre opere che fossero autorizzate con successive leggi speciali, pel miglioramento della rete e dell'esercizio dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour ed accessori), sulla destra e sulla sinistra del fiume Po, nelle provincie di Torino, Novara, Alessandria e Pavia, purchè le dette opere si eseguiscono entro un quinquennio dalla data della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Governo è autorizzato a vendere a trattativa privata, sentito il parere del Consiglio di Stato, stralci di terreno e fabbricati annessi ai canali demaniali, quando i terreni o fabbricati siano esclusivamente destinati all'impianto od all'ampliamento di stabilimenti industriali, quando ciascuna area da alienarsi non abbia una superficie maggiore di due ettari, e semprechè la vendita sia collegata a concessioni temporanee di forze motrici, da attivarsi colle acque dei canali medesimi.

Ed è pure autorizzato, durante il periodo di tre anni a stipulare, in seguito a parere del Consiglio di Stato, a trattative private, permutazioni o acquisti di acque e di cavi per estendere maggiormente l'irrigazione, purchè però i corrispettivi o i conguagli a darsi consistano soltanto in assegni temporanei di acqua, e ne sia escluso ogni corrispettivo in danaro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

#### Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione di voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Pensione di riposo al personale degli Istituti

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893

d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato:

Votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	7
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per la costruzione di nuove opere portuali:

Votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	14
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazione della maggiore spesa di lire 77,860 75 da iscriversi nel bilancio 1892-93 della pubblica istruzione:

Votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	22
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione per concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi:

Votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	12
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Prolungamento del termine al periodo di restituzione dei prestiti concessi ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, sui provvedimenti di favore pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova e Portomauro:

Votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	14
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

Estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno *warrants*:

Votanti . . . . .	125
Favorevoli . . . . .	106
Contrari . . . . .	18
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Conversione in legge del regio decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto comm. Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale:

Votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	18
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75, circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina:

Votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	15
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

**Votazione a scrutinio segreto e risultato.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge oggi discussi e votati per alzata e seduta o rinviati senz'altro allo scrutinio segreto:

Modificazione alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sulle opere di bonificazione;

Costituzione del comune di Valbrevenna; Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario;

Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86;

Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980;

Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'art. 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per le espropriazioni nel limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887;

Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea, ed altri provvedimenti.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERCA G. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3<sup>a</sup>), sulle opere di bonificazione:

Votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Costituzione del comune di Valbrevenna:

Votanti . . . . .	107
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	9
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di bent demaniali:

Votanti . . . . .	107
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	12
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno Sagittario:

Votanti . . . . .	107
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	13
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86:

Votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890:

Votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	18
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'art. 5 della legge 31 maggio 1887: n. 4511, per le espropriazioni nel limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887;

Votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	10
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea, ed altri provvedimenti:

Votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani, come ho già avvertito, alle ore 2 precise seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del progetto di legge:

Riordinamento degli Istituti di emissione.

La seduta è sciolta (ore 7 pomeridiane).